



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

EX. D.Lgs. 231/2001

STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello è strutturato in due parti, una Parte Generale ed una Speciale; la Parte Generale comprende la descrizione della disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 231/2001, l'indicazione della normativa applicabile specificatamente all'Istituto, la descrizione dei reati rilevanti per l'Istituto, l'indicazione dei destinatari del Modello, il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

La Parte Speciale descrive le Attività sensibili, ossia le attività che sono state considerate dall'Istituto a rischio di reato ai sensi del suddetto Decreto, unitamente ai principi generali di comportamento e le attività di prevenzione alla commissione dei reati individuati quali reati a rischio per l'Istituto.

Parte Generale.....	4
1. Definizioni.....	4
2. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.....	4
3. L'Istituto e la costruzione del Modello	17
4. L'adozione del Modello da parte dell'Istituto ed eventuale aggiornamento.....	33
5. Reati prospettabili per l'Istituto	35
6. Destinatari del Modello: comunicazione e formazione	37
7. Organismo di Vigilanza	38
8. Sistema di <i>whistleblowing</i>	44
9. Sistema sanzionatorio	48
Parte Speciale	52
1. Premesse	52
2. Principi generali di comportamento.....	53
3. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25).....	55
4. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	58
5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25- <i>bis.1</i>)	60
6. Reati societari (art. 25- <i>ter</i>)	61
7. Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 25- <i>ter</i> lett. <i>s-bis</i>)	63
8. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25- <i>septies</i>).....	65

9.	Autoriciclaggio (art. 25- <i>octies</i>).....	68
10.	Reati ambientali (art. 25- <i>undecies</i>)	70
11.	Abusi di mercato (art. 25- <i>sexies</i>)	72
12.	Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25- <i>novies</i>).....	73
13.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- <i>decies</i>).....	74
14.	Reati tributari (art. 25- <i>quinquiesdecies</i>).....	75

Parte Generale

1. Definizioni

- Istituto: Istituto Sperimentale Italiano “Lazzaro Spallanzani” con sede operativa in Rivolta d’Adda – CR;
- Società partecipate: TechnologieS S.r.l.;
- Attività sensibili: attività/processi dell’Istituto nel cui ambito sussiste il rischio potenziale di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- Decreto: Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Codice o Codice Etico: codice etico dell’Istituto;
- Modello: Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto;
- Organismo di Vigilanza o OdV: Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto preposto alla verifica sul funzionamento e sull’osservanza del Modello;
- Dipendenti: soggetti aventi con l’Istituto un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato;
- Consulenti: soggetti che in ragione delle proprie competenze professionali prestano la loro opera intellettuale in favore o per conto dell’Istituto in base ad un mandato o di un altro rapporto di collaborazione professionale;
- Soggetti apicali: soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Istituto o di un suo settore o laboratorio o di una unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- Collaboratori: soggetti non Dipendenti dell’Istituto tra i quali rientrano anche coloro che sono stati distaccati presso l’Istituto da Enti pubblici o privati ed inquadrati sia pure temporaneamente nell’organigramma dell’Istituto.

2. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

2.1 Natura della responsabilità degli enti

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 Settembre 2000 n. 300, il Decreto, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso

adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito già da tempo;

Il Decreto recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, dai seguenti soggetti:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;

la normativa determina un forte elemento di discontinuità nell'ordinamento giuridico italiano in quanto, sino al 2001, non erano previste forme di responsabilità dipendente da reato per i soggetti collettivi chiamati, eventualmente, a rispondere in via solidale degli illeciti commessi dai propri rappresentanti legali, amministratori o Dipendenti;

il campo di applicazione del Decreto riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici e gli enti privati concessionari di un pubblico servizio; la normativa in esame non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici ed agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, quali a titolo di esempio, i partiti politici ed i sindacati;

il Legislatore ha individuato diverse tipologie di reato che possono essere commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone fisiche ad esso riconducibili. Dal legame tra persona fisica ed ente e dal legame tra reato ed interesse / vantaggio dell'ente deriva una responsabilità diretta di quest'ultimo, tramite un particolare sistema punitivo indipendente e parallelo a quello comunque applicabile alla persona fisica;

la natura di questa nuova forma di responsabilità è di genere misto e la sua peculiarità sta nel fatto che coniuga aspetti del sistema penale e di quello amministrativo. L'ente è punito con una sanzione amministrativa in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma il sistema sanzionatorio è quello tipico del processo penale; l'autorità competente a contestare l'illecito, infatti, è il pubblico ministero, mentre è il giudice penale ad irrogare la sanzione;

la responsabilità dell'ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore dell'illecito o quest'ultimo si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica autrice del reato;

la nuova responsabilità introdotta dal Decreto mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito:

- per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista una sanzione pecuniaria;
- per i casi più gravi ed in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste, si applicano altresì sanzioni interdittive di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, a norma dell'art. 14 del Decreto, le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente), che a loro volta possono consistere in:
 - a. interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c. divieto di contrattare con la P.A.;
 - d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - e. divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- è altresì sempre prevista la confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del prezzo o del profitto del reato nonché in caso di applicazione di sanzioni interdittive, può essere irrogata quale pena accessoria la pubblicazione della sentenza;

le norme non fanno riferimento agli enti non aventi sede in Italia; tuttavia alcune pronunce giurisprudenziali hanno sancito, fondando le decisioni sul principio di territorialità, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione ai reati commessi da enti esteri in Italia;

occorre altresì notare che gli articoli 6 e 7 del suddetto Decreto prevedono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un "modello di organizzazione, gestione e controllo" idoneo a prevenire la realizzazione dei reati considerati.

2.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto.

L'Istituto può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – definiti come “reati presupposto” – indicati nel Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto, ma non per quelli in esso non specificatamente individuati. Il Decreto nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni indica agli artt. 24 e seguenti i cosiddetti reati presupposto, ossia gli illeciti da cui può discendere la responsabilità dell'Istituto;

alla data di approvazione del presente documento appartengono alla categoria dei reati presupposto, le seguenti fattispecie; si tratta di tipologie di reati alquanto differenti tra loro, alcune tipiche dell'attività d'impresa, altre delle attività proprie delle organizzazioni criminali. Nel corso del tempo il numero e le categorie di tali reati presupposto sono stati ampliati a seguito di successive integrazioni legislative; infatti sono intervenute le seguenti estensioni:

- Decreto Legge del 25 settembre 2001, n. 350 che ha introdotto l'art 25-bis *“Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo”*;
- Decreto legislativo dell'11 aprile 2002, n. 61 che ha introdotto l'art. 25-ter *“Reati societari”*;
- Legge del 14 gennaio 2003, n. 7 che ha introdotto l'art. 25-quater *“Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”*;
- Legge dell'11 agosto 2003, n. 228 che ha introdotto l'art 25-quinques *“Delitti contro la personalità individuale”*;
- Legge del 18 aprile 2005, n. 62 che ha introdotto l'art. 25-sexies *“Abusi di mercato”*;
- Legge del 9 gennaio 2006, n. 7 che ha introdotto l'art. 25-quater.1 *“Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”*;
- Legge del 16 marzo 2006, n. 146 che prevede la responsabilità degli enti per i reati transnazionali;
- Legge del 3 agosto 2007 n. 123 che ha introdotto l'art.25-septies, in seguito sostituito dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”*;

- Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 che ha introdotto l'art 25-*octies* "*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*";
- Legge del 18 marzo 2008, n. 48 che ha introdotto l'art. 24-*bis* "*Delitti informatici e trattamento illecito dei dati*";
- Legge del 15 luglio 2009, n. 99 che ha modificato l'art. 25-*bis* in "*Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*" e introdotto l'art. 25-*bis.1* "*Delitti contro l'industria e il commercio*" e l'art. 25-*novies* "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*";
- Legge del 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l'art. 25-*novies* "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*";
- Art. 2 D. Lgs del 7 luglio 2011, n. 121 che ha introdotto l'art. 25-*undecies* "*Reati ambientali*";
- D Lgs. del 16 luglio 2012, n. 109 che ha introdotto l'art 25-*duodecies* "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*";
- Legge del 6 novembre 2012, n. 190 che ha modificato l'art. 25 in "*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*" nonché parte dell'art. 25-*ter*;
- Legge del 15 dicembre 2014, n. 186 che ha modificato l'art. 25-*octies* in "*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriticiclaggio*";
- Legge del 22 maggio 2015, n. 68 che modificato l'art. 25-*undecies* riformando ed integrando i reati ambientali;
- Legge del 27 maggio 2015, n. 69 che ha ulteriormente modificato il *corpus* dell'art. 25-*ter* e, in particolare, la disciplina sul falso in bilancio;
- Legge del 29 ottobre 2016, n. 199 che modificato l'art. 25-*quinquies* inserendo il reato di caporalato;
- Decreto Legislativo del 15 marzo 2017, n. 38 che ha nuovamente modificato l'art. 25-*ter* in relazione alla corruzione tra privati;
- Legge del 20 novembre 2017, n. 167 che ha introdotto l'art. 25-*terdescies* sul "*Razzismo e xenofobia*";
- Decreto Legge del 21 settembre 2019, n. 105, recante le disposizioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che ha modificato il comma dell'art. 24-*bis* relativo ai reati informatici;

- Legge del 3 maggio 2019, n. 39 che ha introdotto l'art. 25-*quaterdecies* sulle "*Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*";
- Decreto Legislativo dell'8 novembre 2021, n. 184 che ha introdotto l'art. 25-*octies.1* "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*";
- Decreto Legge del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge del 19 dicembre 2019, n. 157 che ha introdotto l'art. 25-*quinqüesdecies* sui "*Reati tributari*";
- Decreto Legislativo del 14 luglio 2020, n. 75 che ha introdotto l'art. 25-*sexiesdecies* sul "*Contrabbando*", inserito il comma 1-*bis* all'art. 25-*quinqüesdecies* in materia di reati tributari, nonché introdotto modifiche agli articoli relativi alle fattispecie di reato commesse nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25);
- Decreto Legislativo del 4 ottobre 2022, n. 156 di modifica e integrazione del Decreto Legislativo del 14 luglio 2020, n. 75 che modifica ulteriormente la formulazione dell'art. 25-*quinqüesdecies*;
- Legge del 9 marzo 2022, n. 22 che ha introdotto l'art. 25-*septiesdecies* sui "*Delitti contro il Patrimonio culturale*" e l'art. 25-*duodecimes* sul "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*".

Alla data di approvazione di questo Modello i reati presupposto sono costituiti da quelli di seguito indicati:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1*);
- Reati societari (art. 25-*ter*);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater.1*);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqües*);
- Abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);

- Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies.1*);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- Reati transnazionali (art. 10 Legge 16.03.2006 n. 146);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*);
- Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*);
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septesdecies*);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*).

2.3 Criteri di imputazione della responsabilità

Oltre alla commissione di uno dei reati-presupposto, affinché l'ente sia punibile ai sensi del Decreto, devono verificarsi ulteriori condizioni; tali ulteriori criteri di responsabilità degli enti possono essere distinti in oggettivi e soggettivi;

il primo criterio oggettivo è costituito dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato; a tale proposito occorre distinguere tra:

- "**Soggetti apicali**", ovvero i soggetti che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali ad esempio il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di una unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente: si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sue sedi distaccate;

- **“soggetti subordinati o sottoposti”**: ossia quei soggetti che agiscono sotto la direzione e la vigilanza dei Soggetti apicali; specificatamente appartengono a questa categoria i Dipendenti e quei soggetti che pur non facendo parte del personale hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di “Soggetti apicali”. Viene data particolare rilevanza all’attività svolta in concreto, piuttosto che all’esistenza di un contratto di lavoro subordinato, per evitare che l’ente possa aggirare la normativa delegando all’esterno attività che possono integrare fattispecie di reato. Tra i soggetti esterni interessati vi sono i Collaboratori, i promotori, gli agenti ed i Consulenti, che su mandato della società compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della società, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome e per conto o nell’interesse dell’ente; ulteriore criterio oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato deve essere stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente; il reato quindi deve essere stato perpetrato in un ambito inerente alle attività specifiche dell’ente e quest’ultimo deve averne tratto un beneficio, anche solo in maniera potenziale. È allora necessaria la sussistenza di almeno una delle due seguenti condizioni:
 - l’interesse dell’ente, che si realizza quando l’autore del reato ha agito con l’intento di favorire l’ente medesimo, indipendentemente dall’effettivo conseguimento dell’obiettivo prefissato;
 - il vantaggio dell’ente che interviene quando lo stesso ha tratto o avrebbe potuto trarre dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura;

secondo quanto affermato dalla giurisprudenza è comunque sufficiente per la sussistenza del reato, la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia stata effettivamente conseguita;

la responsabilità dell’ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell’ipotesi in cui, pur nell’assenza di tale risultato, il fatto abbia trovato motivazione nell’interesse dell’ente;

il miglioramento della propria posizione sul mercato o l’occultamento di una situazione di crisi finanziaria, a titolo esemplificativo, sono casi che coinvolgono gli interessi dell’ente, senza apportargli però un immediato vantaggio economico. Occorre anche notare che, se il reato è commesso da soggetti qualificati di una società appartenente ad un gruppo, il concetto di interesse può essere esteso in senso sfavorevole alla società capogruppo. Infatti

anche in tale ipotesi la giurisprudenza si è pronunciata nel senso che l'elemento caratterizzante l'interesse di gruppo sta nel fatto che questo non si configura come proprio ed esclusivo di uno dei membri del gruppo, ma come comune a tutti i soggetti che ne fanno parte. In base a ciò si afferma che l'illecito commesso dalla controllata possa essere addebitato anche alla controllante, purché la persona fisica che ha commesso il reato, anche a titolo di concorso, appartenga anche solo funzionalmente alla stessa;

per quanto attiene ai criteri soggettivi di imputazione del reato all'ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell'esercizio della sua attività; il Decreto infatti prevede l'esclusione della responsabilità dell'ente solo se lo stesso dimostra:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire tali reati;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo;

queste condizioni devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa venire esclusa;

l'esenzione dalla responsabilità dipende quindi, dall'adozione e dall'efficace implementazione di un Modello di prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza. La responsabilità amministrativa dell'ente può essere contestata sia nel caso in cui il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia nel caso in cui sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata.

Nel primo caso però, le disposizioni del Decreto sono molto più rigide e severe, poiché l'ente deve dimostrare che le persone hanno commesso il fatto costituente reato eludendo fraudolentemente il Modello. La prova richiesta per dimostrare l'estraneità dell'ente deve essere molto forte, dato che lo stesso ente deve anche dimostrare una sorta di frode interna compiuta da parte dei cosiddetti "Soggetti apicali";

nell'ipotesi in cui tali reati siano stati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può essere chiamato a rispondere solo se si accerta che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Si tratta di quella che può essere definita come "culpa in vigilando" ossia l'ente ha acconsentito indirettamente

alla commissione del reato non presidiando le attività ed i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto;

l'adozione e l'efficace attuazione del Modello ai sensi del Decreto non è obbligatoria per legge, ma di fatto rappresenta l'unico strumento idoneo a dimostrare l'estraneità della persona giuridica rispetto all'illecito compiuto da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato.

2.4 Indicazioni del Decreto in merito alle caratteristiche del Modello

Il Decreto si limita a disciplinare alcuni principi generali in merito al Modello, senza tuttavia fornire ulteriori indicazioni. Il Modello opera quale strumento di esenzione dalla responsabilità amministrativa e quindi di non punibilità solo se è:

- efficace ovvero ragionevolmente idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposti;
- effettivamente attuato ovvero il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

In merito all'efficacia del Modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività dell'Istituto nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;

il Decreto stabilisce altresì che il Modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento sia nell'ipotesi in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, sia qualora intervengano rilevanti cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Istituto.

2.5 I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati-presupposto commessi all'estero. Il Decreto subordina tale possibilità ad alcune condizioni di seguito evidenziate:

- devono sussistere le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del codice penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero;
- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- lo stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'ente.

2.6 Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto è articolato in quattro tipi di sanzioni, diverse per natura e modalità di esecuzione; tali sanzioni sono costituite da:

- Sanzione pecuniaria: è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile; questa viene stabilita tramite un sistema basato su quote che vengono determinate dal giudice nel numero ed ammontare. Il numero delle quote da applicare dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione del medesimo; l'ammontare del valore della singola quota che viene generalmente prevista tra un minimo di € 258,00 ed un massimo di € 1549,00, viene determinato in considerazione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente;
- Sanzioni interdittive: si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
 - b. In caso di reiterazione degli illeciti;le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quegli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, tali sanzioni sono di norma temporanee con una durata che varia da tre mesi a due anni ed hanno ad oggetto le specifiche attività dell'ente. Esse possono essere applicate, anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi da far ritenere concreto il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quelli per cui si procede;

- Confisca: consiste nell'acquisizione da parte dello Stato, del prezzo o dell'ingiusto profitto derivante dalla commissione del reato o di un valore ad essi equivalente. Per profitto, secondo le ultime pronunce giurisprudenziali si intende il vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente. Sempre secondo la giurisprudenza non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente, tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente e deve considerarsi estraneo a tale concetto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dall'assenza di costi che si sarebbero dovuti sostenere;

- Pubblicazione della sentenza di condanna: tale misura può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva e consiste appunto nella pubblicazione della sentenza una sola volta per estratto o per intero in uno o più giornali che sono indicati dal giudice nella sentenza stessa, nonché mediante affissione nel Comune dove l'ente ha la propria sede principale ed è eseguita a spese dell'ente;

il quadro delle sanzioni è molto severo, sia da un punto di vista pecuniario, sia da un punto di vista interdittivo poiché possono limitare o impedire l'esercizio dell'attività dell'ente, precludendo così una serie di affari;

le sanzioni a carico dell'ente, che si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato, non hanno carattere penale;

la condanna definitiva è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato dell'ente, che funge da archivio nazionale contenente tutte le decisioni relative a sanzioni divenute irrevocabili applicate agli enti ai sensi del Decreto.

2.7 Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda:

preliminarmente occorre rammentare che è solo l'ente a rispondere con il proprio patrimonio o con il proprio fondo comune dell'obbligazione del pagamento della sanzione pecuniaria mentre i soci o gli associati non rispondono con il loro patrimonio qualunque sia la natura dell'ente collettivo;

alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente sono applicati, come criterio generale, i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario. Le sanzioni interdittive rimangono invece a carico dell'ente in cui sia rimasto o sia confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario per fatti commessi anteriormente alla trasformazione;

in caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato all'operazione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tener conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione;

in caso di scissione resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi prima della data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di un ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato; le sanzioni interdittive si applicano all'ente in cui sia rimasto o è confluito il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice

dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla scissione;

in caso di cessione o di conferimento d'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

3. L'Istituto e la costruzione del Modello

3.1 L'Istituto: origini e struttura organizzativa

In Italia gli esperimenti di fecondazione artificiale iniziano nel 1914 grazie alle ricerche avviate dal Pirocchi. Bisogna però attendere la seconda metà degli anni venti e gli impulsi provenienti dall'estero per avere nuovi stimoli all'attività di ricerca in questo campo.

Nel 1935 viene organizzata la prima conferenza sui problemi della fecondazione artificiale e due anni dopo nacque l'Istituto per la Fecondazione Artificiale degli Animali, denominato successivamente "Lazzaro Spallanzani".

L'Istituto Sperimentale Italiano "Lazzaro Spallanzani" è stato legalmente costituito il 7 ottobre 1941 e riconosciuto giuridicamente con Regio decreto n. 1681 del 29 novembre 1941.

Nel corso degli anni l'attività di ricerca viene potenziata soprattutto grazie alla collaborazione fra gruppi italiani e stranieri.

Nel 1999, con il D.Lgs 454/99, l'Istituto viene riconosciuto come ente di rilevante interesse pubblico nel campo della ricerca sulla riproduzione e selezione animale ed afferisce stabilmente al Consiglio della Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "*...quale Istituto che svolge attività di rilevante interesse pubblico nel campo della ricerca sulla riproduzione e selezione animale...*".

L'Istituto è inoltre riportato nel sito *web* del Ministero dell'Agricoltura fra gli Istituti di Ricerca.

L'attività di ricerca dell'Istituto ha contribuito, negli anni, alla crescita di conoscenze fondamentali per l'evoluzione del comparto zootecnico lombardo e nazionale; la sicurezza delle produzioni zootecniche e lo sviluppo del settore sono sempre maggiormente connessi ad un'attività di ricerca scientifica in cui l'Istituto è uno dei riferimenti nazionali.

Finalità dell'Istituto

L'Istituto ha finalità di ricerca scientifica, di sperimentazione e di servizio. Gli ambiti principali di attività fanno riferimento a: riproduzione animale, selezione genetica, genetica di popolazioni, bioinformatica e statistica, sicurezza alimentare e tracciabilità dei prodotti di origine animale, antibiotico resistenza e resistenza alle malattie, *test* in vitro alternativi alla sperimentazione animale. È inoltre coinvolto in attività di tipizzazione e caratterizzazione genetica di specie in via di estinzione. Le specie d'interesse spaziano dai mammiferi domestici ai pesci ed alle api.

Obiettivo principale è lo sviluppo di tecnologie e biotecnologie della riproduzione, finalizzate al miglioramento selettivo degli animali d'interesse zootecnico ed in Acquacoltura.

Attività e laboratori

L'Istituto è organizzato nei seguenti settori:

- settore Riproduzione e Selezione con i laboratori di Seminologia e Citometria; Criobiologia; Embriologia, Citogenetica e Colture Cellulari in cui vengono sviluppate tutte le attività di ricerca e di servizio in ambito riproduttivo per la maggior parte delle specie di interesse zootecnico;
- settore Acquacoltura interamente dedicato alla ricerca applicata di nuove tecnologie, sia per specie di acqua dolce che marina, finalizzate all'applicazione di schemi di selezione. L'impianto occupa una superficie di 1.000 mq con sistemi a circuito chiuso. Il settore è impegnato sullo studio e l'utilizzazione delle microalghe anche in ambito zootecnico e, a tal fine, dispone di un moderno laboratorio dedicato;
- settore Qualità e Sicurezza delle Produzioni che si occupa dello studio della qualità, tipicità e sicurezza dei prodotti di origine animale;
- settore Cosmetologico, con i laboratori di Microbiologia e di Chimica Analitica;
- laboratorio di Genetica Molecolare, trasversale a tutti i settori, dove le biotecnologie e la genomica trovano applicazione nello sviluppo delle attività di ricerca e di servizio. Il laboratorio è dotato di strumentazioni all'avanguardia per attività di genotipizzazione ed espressione genica;
- stabilimento Utilizzatore (D.Lgs 116/92);
- in convenzione con l'Università degli Studi di Milano, presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica (DIVET), è operativo un laboratorio di Proteomica.

Tutti i settori sono coinvolti in attività sia di ricerca che di servizio.

L'Istituto è coinvolto in numerosi progetti di ricerca finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dal Ministero dell'Università, dall'Unione Europea e dalle Regioni sulle tecniche di riproduzione animale e di genetica, finalizzata all'applicazione nei programmi di selezione. L'attività di ricerca dell'Istituto si concretizza negli anni con numerose pubblicazioni di lavori scientifici su riviste nazionali ed internazionali indicizzate e con presentazioni a congressi e *workshop*. L'Istituto detiene inoltre brevetti nazionali ed internazionali sulla crioconservazione dello sperma di pesce, sul sessaggio degli spermatozoi bovini e su altre biotecnologie applicate.

A livello nazionale l'Istituto esegue, secondo i Decreti Ministeriali n. 403/2000 e 27.12.1994, il controllo di qualità ufficiale del seme animale congelato prodotto e/o importato in Italia, in cui è prevista la verifica della corretta autocertificazione e della corretta identificazione; quest'ultima è a tutt'oggi l'unico controllo di rintracciabilità genetica condotto a livello routinario con tecniche di genetica molecolare a livello nazionale ed internazionale.

La Legge 30/1991 ha disciplinato la riproduzione animale in Italia in tutti i suoi aspetti, da quello genetico-selettivo a quello relativo alla produzione del seme ed al suo utilizzo in fecondazione artificiale. In merito a quest'ultimo punto gli aspetti procedurali sono stati normati dal regolamento d'attuazione sopra citato ossia il Decreto n. 403/2000 che ha introdotto i controlli di qualità del materiale seminale, operativamente regolamentati dal DM del 27.12.1994 ed affidati all'Istituto. In particolare, il controllo viene eseguito sul materiale seminale congelato distribuito in Italia e viene effettuato tramite un campionamento riguardante almeno il 10% dei lotti di seme congelato distribuiti.

L'attività di controllo della qualità del materiale seminale consiste in due distinte azioni specialistiche che sono complementari ai fini della certificazione ufficiale:

- la verifica della corretta identificazione del lotto (VCI). Questa viene compiuta confrontando frammenti (microsatelliti) di DNA estratto dagli spermatozoi del lotto campionato con frammenti del DNA estratto dal materiale biologico di riferimento dello stesso riproduttore;
- la verifica della corretta autocertificazione del lotto (VCA). Questa è condotta tramite la misurazione della concentrazione e della cinetica degli spermatozoi ed il controllo dei dati ottenuti con quelli autocertificati dal centro di produzione del seme.

Tali attività di verifica prevedono l'uso di sistemi automatici di analisi ed un apposito protocollo computerizzato per il campionamento dei lotti da analizzare. I laboratori coinvolti sono: il laboratorio di seminologia ed il laboratorio di genetica molecolare.

A livello di servizio, l'attività dell'Istituto riguarda anche valutazioni qualitative del materiale seminale fresco o congelato delle specie di interesse zootecnico, monitoraggio dei processi produttivi per i Centri di Produzione Seme, crioconservazione del seme e studio genetico di popolazione nelle razze canine, analisi di controllo di filiera in ambito agro-alimentare, sviluppo di indici genetici per la resistenza alle malattie nei pesci e controlli microbiologici nell'ambito della cosmesi.

Società partecipate, consorzi e rapporti esterni

L'Istituto Sperimentale Italiano "Lazzaro Spallanzani" nel 2000 ha costituito la società di servizi denominata "**TechnolgieS S.r.l.**" quale strumento per la promozione, progettazione e coordinamento operativo di attività di ricerca e sviluppo nei settori agroalimentare, ambientale, energetico, di servizi dei terzi, della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile.

La società è funzionale all'attività dell'Istituto ed opera nei settori d'interesse per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.

La società promuove e realizza: studi di settore, progettazione e programmazione di attività di ricerca applicata, industriale e precompetitiva, trasferimento tecnologico, servizi di analisi di laboratorio, di promozione e gestione delle *utilities* tecnologiche dell'Istituto, di supporto scientifico ed organizzativo a gruppi di lavoro, di coordinamento, di progetti di ricerca nazionali ed internazionali. La fornitura di servizi può anche riguardare la gestione degli animali e/o dei loro prodotti.

La società inoltre può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, oltre ad assumere partecipazioni ed interessenze in altre società aventi oggetto simile, affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero.

L'Istituto "Lazzaro Spallanzani" e l'Associazione Italiana Allevatori hanno costituito il **Consorzio di Ricerca e Sperimentazione degli Allevatori (CRSA)** strumento di coordinamento operativo e di programmazione progettuale per le attività di ricerca e sviluppo nel settore della riproduzione e selezione animale.

Rapporti

L'Istituto, al fine di realizzare parte delle proprie attività, ha instaurato un'intensa vita di relazioni scientifiche ed istituzionali con enti pubblici, privati, Università, associazioni, pubbliche amministrazioni (locali, nazionale ed internazionali), etc.

In taluni casi questi rapporti sono consolidati nel tempo e costituiscono un vero e proprio partenariato di tipo continuativo per la formulazione e realizzazione di progetti in svariati settori, in taluni casi invece si tratta di rapporti "occasionalisti" stretti ad hoc in funzione delle necessità operative contingenti.

3.2 Sistema di controllo interno e procedure interne all'Istituto attualmente vigenti

L'Istituto, nel perseguimento degli obiettivi istituzionali, ha posto particolare enfasi nella predisposizione di un particolare ed adeguato sistema di controllo interno, coerente con le *best practices* nazionali ed internazionali.

In linea generale il sistema di organizzazione interno dell'Istituto deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli per quanto riguarda l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

In particolare, l'Istituto deve essere dotato di strumenti organizzativi quali organigrammi e comunicazioni rivolte a:

- rendere nota la struttura dell'Istituto all'interno dello stesso e con i soggetti collegati o controllati;
- definire chiaramente e formalmente i ruoli;
- dare una chiara indicazione delle linee di riporto.

Il sistema di controllo interno deve essere inteso quale l'insieme degli individui che costituiscono l'ente, con le proprie qualità, i propri valori etici e le proprie competenze; i fattori che influenzano l'ambiente di controllo sono:

- integrità, valori etici e competenza del personale;
- filosofia e stile gestionale del *management*;
- modalità di delega delle responsabilità;
- organizzazione e sviluppo professionale del personale;
- capacità di indirizzo e guida del Consiglio di Amministrazione ("CDA").

Più in particolare le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:


- separatezza, all'interno di ciascun processo tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude ed il soggetto che lo controlla;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione.

L'Istituto si avvale quindi di procedure interne per la gestione dei processi interni volte a regolamentare lo svolgimento delle attività interne, nel rispetto dei principi indicati dalla legge, dalle norme applicabili e dalle norme di settore; l'esigenza è infatti quella di tutelare la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività dell'Istituto.

Inoltre la maggior parte dei processi dell'Istituto sono supportati da procedure informatiche che assicurano un elevato livello di standardizzazione e *compliance* poiché sono state rilasciate e testate a fronte di un rigoroso processo di sviluppo.

Quanto sopra si è concretizzato con il raggiungimento di due certificazioni di Sistema Gestione Qualità a norma UNI EN ISO 9001:2008.

3.3 Organigramma e mansionario



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Istituto è retto dal CDA composto da membri nominati direttamente dalle Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici e privati di appartenenza: i membri del CDA durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.

Partecipa alle sedute del CDA il Presidente del Collegio Revisore dei Conti.

Il Presidente può invitare a intervenire alle sedute, senza diritto di voto, persone che per proprie specifiche competenze siano utili ai lavori del CDA.

Funge da Segretario del CDA il Direttore dell'Istituto o un componente designato dal Presidente.

Sono attribuzioni del CDA:

- deliberare lo Statuto dell'Ente e le sue modifiche;
- nominare nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente;
- amministrare il patrimonio sociale, compiendo tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;

- d) formulare e approvare il regolamento di gestione dell'Istituto;
- e) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'istituto;
- f) approvare annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo;
- g) nominare il Direttore;
- h) attribuire a componenti del CDA deleghe operative fissandone il relativo compenso;
- i) deliberare l'organico del personale;
- j) assumere o licenziare il personale, determinare il relativo trattamento economico nonché le eventuali variazioni di qualifica;
- k) deliberare sugli atti giudiziari dell'Istituto;
- l) effettuare, ove si presenti giustificata opportunità, nomine onorarie;
- m) nominare il Presidente Onorario;
- n) deliberare sull'instaurazione di rapporti e affidamenti con istituzioni pubbliche e private;
- o) deliberare sull'instaurazione di rapporti scientifici, culturali, sperimentali con istituzioni pubbliche o private nazionali ed estere, nonché di rapporti professionali;
- p) deliberare in merito alla costituzione di società o alla assunzione di partecipazioni;
- q) nominare, un Comitato Scientifico stabilendone durata, componenti, compiti e costi.

Il CDA è convocato almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell'Istituto o anche in un'altra località, è convocato anche quando ne facciano domanda scritta due Sindaci o almeno 1/3 dei suoi membri.

Le riunioni del CDA sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica.

Il Presidente dell'Istituto presiede di diritto il CDA; in sua assenza o in caso di impedimento lo sostituisce il Vice Presidente.

L'assenza non giustificata a più di due riunioni comporta la decadenza del membro del Consiglio e la richiesta della sostituzione all'Amministrazione di rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Ogni componente del Consiglio ha diritto a un voto.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I componenti del CDA che per qualunque causa vengano a cessare dalla carica in corso di quadriennio sono sostituiti da nuovi membri nominati dalle Amministrazioni rispettive.

Il nuovo membro rimane in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni del CDA ed esercita i poteri ad esso conferiti dal CDA medesimo.

Sono autorizzate dal Presidente le assunzioni di personale con rapporti di lavoro a tempo determinato, le borse di studio, gli incarichi, o i rapporti comunque non aventi titolo oneroso per l'istituto attivati su specifici progetti finanziati.

COLLEGIO REVISORI CONTI

Il Collegio Revisore dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

I tre Sindaci effettivi sono nominati, rispettivamente, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dal Ministero del Lavoro della Salute delle Politiche sociali, dalla Regione Lombardia; i due Sindaci supplenti sono nominati, rispettivamente, dalla Regione Lombardia, dall'Associazione Italiana Allevatori.

Il Collegio Revisore Conti esercita tutti i compiti attribuitigli per legge: controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo dell'Istituto, verifica la regolarità degli atti amministrativi e la esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e i documenti di ufficio necessari per l'espletamento del suo compito.

Deve, inoltre, compiere la verifica dell'esistenza di cassa e dei valori comunque custoditi presso l'Istituto e deve accertare, annualmente, l'effettiva consistenza dei beni di proprietà dell'Istituto.

Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente del Collegio Revisore dei Conti partecipa alle riunioni del CDA alle quali deve essere invitato tramite il suo Presidente o suo delegato.

Il Collegio Revisore dei Conti si riunisce, convocato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di un Sindaco.

Al Collegio Revisore dei Conti devono essere presentati il bilancio ed i rendiconti con tutti gli allegati, almeno 20 giorni prima della data di convocazione del CDA per la compilazione della relazione.

DIRETTORE

La carica di Direttore dura non oltre 5 anni, è rinnovabile e deve prevedere la possibilità di recesso senza giusta causa.

Il Direttore provvede all'organizzazione e direzione delle strutture della sede e delle strutture staccate ed è responsabile del loro buon funzionamento.

Egli attua le disposizioni impartite dal CDA e dal Presidente dell'Istituto, ai quali propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari e verso i quali è responsabile.

Il Direttore coordina un Comitato di Ricerca con il compito di formulare al Presidente e al CDA proposte coordinate di programmi tecnici nei limiti di spesa prevista in uno o più esercizi finanziari.

Il Direttore ha la responsabilità diretta verso il CDA, dell'andamento e della gestione amministrativa e finanziaria nonché di quella generale dell'Istituto e della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso.

La gestione tecnico-scientifica dell'Istituto rientra nelle competenze del Direttore.

Il Direttore è il capo di tutto il personale al quale assegna le funzioni tenendo conto delle relative mansioni nella maniera che ritiene più opportuna, dirigendone l'attività in rapporto alle esigenze ed ai programmi organici da svolgere che deve essere approvato dal CDA.

Egli presenta ogni anno al CDA, in tempo utile, il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo insieme al rapporto annuale sull'attività svolta e il programma da svolgere nell'anno successivo.

Provvede al pagamento delle spese nei limiti portati dal bilancio di previsione deliberato dal CDA e cura, più in generale, il buon andamento dell'istituzione per il raggiungimento degli scopi statutari.

COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico ha il compito di orientare l'attività scientifica dell'Istituto attraverso: la definizione di linee guida da sottoporre al CDA per le strategie di sviluppo della ricerca e dei servizi nei diversi settori di competenza;

- il supporto al CDA ed alla Direzione nell'opera di monitoraggio interno degli obiettivi scientifici conseguiti e/o raggiunti;
- l'accelerazione del processo di internazionalizzazione delle relazioni scientifiche dell'Istituto;
- la valorizzazione e l'indirizzo della Società scientifica derivata, SIPZOO (Società Italiana per il Progresso della Zootecnia), promossa dall'Istituto nel 1947 per la diffusione e la divulgazione della conoscenza in campo zootecnico.

Il CDA, entro 90 giorni dal suo insediamento, nomina il Presidente del Comitato scientifico; nomina altresì i suoi membri permanenti in numero non inferiore a 3.

Il Presidente del Comitato scientifico può, occasionalmente e quando è necessario, chiamare a far parte dei lavori del Comitato stesso, membri temporanei che siano particolarmente esperti e qualificati negli specifici settori di attività scientifica promossa e realizzata dall'Istituto.

Segretario del Comitato scientifico è il Direttore dell'Istituto che assolve a tutti gli obblighi atti a garantirne la funzionalità.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Si tratta di uffici di diretta collaborazione della Direzione, hanno il compito di supportarla nell'espletare i propri compiti di tipo amministrativo ed in particolare:

- espletare le attività legate alla definizione del bilancio di esercizio dell'Istituto e supportare i Consulenti nella stesura e redazione dei bilanci;
- eseguire le attività di gestione della contabilità, comprese le operazioni legate alla fatturazione, segnalando ai soggetti interessati il verificarsi di eventuali problemi legati a tale attività;
- eseguire le attività amministrative legate all'acquisto di beni e servizi, dall'esecuzione dell'ordine al pagamento della relativa fattura;
- eseguire tutte le scritture contabili;
- espletare e/o supportare i responsabili dei diversi settori nell'espletare le attività amministrative previste ai fini della presentazione dei progetti;
- predisporre le relazioni finanziarie e i rendiconti, nonché inviare tutta la documentazione di supporto alla rendicontazione dei progetti, conformemente alle disposizioni dei soggetti finanziatori ed entro le scadenze;

- mantenere ordinata ed archiviata tutta la documentazione prodotta, per facilitarne la consultazione, la verifica e il controllo interno ed esterno;
- supportare il consulente del lavoro nella gestione di tipo amministrativo del personale interno ed esterno;
- provvedere direttamente alla liquidazione delle competenze del personale e alla gestione delle pratiche ad esso relative (comunicazioni alla direzione territoriale inerenti gli avvii e le cessazioni di contratti di collaborazione/assunzione; pagamento degli emolumenti; pagamento dei contributi; pagamento dei fondi di riferimento; gestione delle presenze, delle ferie e della malattia, predisposizione di tutte le azioni necessarie per la sorveglianza sanitaria);
- essere referente interno per la privacy e tenere i contatti di tipo amministrativo con fornitori e Consulenti esterni (commercialisti, consulenti del lavoro, legali, informatici, gestori di rete, etc.).

SERVIZI LOGISTICI

Si tratta di uffici di diretta collaborazione della Direzione, hanno il compito di:

- verificare l'efficienza e il buon funzionamento di attrezzature, macchine e strutture;
- supportare la Direzione nella gestione del parco macchine;
- pianificare, su richiesta, gli interventi di manutenzione sulle strutture e attrezzature e le altre risorse materiali di laboratorio;
- assicurare il controllo e la verifica dell'attività di ditte e Consulenti esterni che intervengono in ausilio alla manutenzione ordinaria (dalla manutenzione straordinaria, alla gestione/manutenzione delle centrali termiche, elettriche e idrauliche, etc.);
- coordinare gli interventi per la efficienza/funzionalità della rete telefonica/fax/internet;
- controllare le obbligatorie manutenzioni/verifiche di ascensore, estintori e impianti messa a terra.
- eseguire lavori ordinari di manutenzione degli immobili dell'Istituto quali:
 - mantenimento e cura dei prati e delle siepi;
 - lotta fitosanitaria;
 - lavori di stabulario;
 - piccoli lavori edili;

- pulizie nelle strutture dell'Istituto;
- manutenzione delle strade;
- manutenzione ordinaria con piccoli interventi elettrici;
- manutenzione ordinaria con piccoli interventi idraulici;
- manutenzione ordinaria del parco auto;
- manutenzione ordinaria e controllo frigor;
- ottimizzazione dell'uso degli spazi;
- manutenzione di arredi e mobili dell'Istituto.

LABORATORI

Ogni laboratorio ha individuato al proprio interno un responsabile che svolge le funzioni riportate di seguito.

Laboratorio di seminologia con citometria e criobiologia

Il responsabile si occupa del coordinamento delle attività sia di ricerca che di servizio del gruppo di lavoro operante nel laboratorio inerenti lo sviluppo e l'attuazione dei protocolli per le analisi svolte in ambito seminologico e citofluorimetrico e della stesura di articoli scientifici inerenti ai progetti di ricerca realizzati nei laboratori stessi, si occupa inoltre delle attività sia di ricerca che di servizio atte alla valutazione e sviluppo di protocolli per l'accertamento della congelabilità del seme e della sua conservazione.

Collabora alla stesura di articoli scientifici inerenti ai progetti di ricerca realizzati nel laboratorio.

Per quanto riguarda i servizi è referente per la Verifica Corretta Autocertificazione nell'ambito del Controllo Ufficiale del Seme, servizio svolto per conto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e certificato a norme ISO 9001:2008.

Laboratorio di embriologia, citogenetica e colture cellulari

Il responsabile si occupa sia dell'erogazione di servizi finalizzati all'individuazione di anomalie cromosomiche che delle attività di ricerca che spaziano dalla produzione d'embrioni a sesso predefinito, allo studio della fertilità dei tori tramite modelli *in vitro* e strumenti d'analisi avanzate e l'implementazione di modelli di colture cellulari umane per test *in vitro* alternativi alla sperimentazione animale.

Si occupa inoltre della stesura di articoli scientifici inerenti ai di progetti di ricerca realizzati nel proprio settore.

Laboratorio di biologia molecolare

Il responsabile si occupa del coordinamento delle attività sia di ricerca che di servizio del gruppo di lavoro operante nel laboratorio e della stesura di articoli scientifici inerenti ai progetti di ricerca realizzati nel laboratorio.

Per quanto riguarda i servizi è referente per la Verifica Corretta Identificazione nell'ambito del Controllo Ufficiale del Seme, servizio svolto per conto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e certificato a norme ISO 9001:2008.

Infine il responsabile si occupa dello sviluppo e dell'attuazione dei protocolli analitici per le analisi svolte nell'ambito della tracciabilità genetica in ambito agro-alimentare e nell'ambito della qualità e sicurezza dei prodotti di origine animale.

Laboratorio di cosmetologia

La figura è responsabile del laboratorio di cosmetologia chimica dove si svolgono:

- attività progettuali per lo studio di nuovi estratti e di molecole ad alto potenziale cosmetico e nutraceutico;
- studi funzionali e formulativi di prodotto; ideazione e realizzazione di nuovi metodi e *standard* di analisi;
- screening di nuove attività.
- servizi di analisi riguardanti la conta microbica di mesofili, muffe e lieviti;
- la determinazione della presenza di microrganismi patogeni;
- le prove di stabilità microbiologica (*Challenge test* e PAO);
- il controllo dell'ambiente di lavoro, incluse le acque.

Acquacoltura

Il responsabile si occupa del coordinamento delle attività sia di ricerca che di servizio del gruppo di lavoro operante nel settore. Tali attività, basandosi sullo sviluppo e applicazione di tecniche di biologia molecolare, sono finalizzate agli studi di variabilità genetica e assegnazione di parentela in specie ittiche coinvolte in programmi di selezione e di ripopolamento. Di recente interesse è l'implementazione di tecniche di coltivazione microalgali per il trattamento dei reflui di origine agrozootecnica.

Si occupa inoltre della stesura di articoli scientifici inerenti ai progetti ricerca realizzati nel settore.

Responsabile Stabulario

La figura è Responsabile dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario dell'Istituto dove vengono custoditi gli animali per attività di ricerca scientifica. Il responsabile svolge compiti:

- organizzativi e tecnico legislativi, vigilando sulla corretta applicazione delle vigenti norme, connesse all'allevamento, al benessere degli animali e alla sperimentazione effettuata all'interno della Struttura;
- vigila sulla programmazione e sul corretto utilizzo dello Stabulario, coordinandosi con il Responsabile del Progetto di ricerca e con il Medico Veterinario Designato, vigila sul corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti al Medico Veterinario Designato, gestisce il personale appartenente ai Servizi Logistici cui sono affidate le operazioni di pulizia manutenzione e stabulazione degli animali, ne promuove la formazione e l'aggiornamento professionale;
- provvede affinché siano rispettate e salvaguardate le condizioni igieniche e la salute del personale che attende alla conduzione dello Stabulario;
- cura la corretta compilazione e verifica i registri obbligatori istituiti da parte del Ministero della Salute secondo il D.Lgs del 4 marzo 2014;
- fornisce consulenza nel redigere e nel trasmettere all'Organismo Preposto al Benessere Animale ed agli Organi competenti la documentazione predisposta dai Responsabili del Progetto di ricerca, relativa alle richieste di autorizzazione di cui all'articolo n. 31 del D.Lgs 4 marzo 2014, n. 26;
- redige e trasmette per via telematica i dati statistici degli animali utilizzati a fini scientifici durante l'anno nella Banca Dati Telematica della Sperimentazione Animale per le Anagrafi Zootecniche istituito presso l'IZS dell'Abruzzo e Molise (art. 54 della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo).

3.4 Attribuzione dei poteri: deleghe e procure

Per "delega" s'intende quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema della comunicazione organizzativa. I requisiti essenziali del sistema di deleghe per una efficace prevenzione dei reati-presupposto individuati da parte dell'Istituto, sono costituiti da:

- i Dipendenti o comunque chiunque intrattiene rapporti per conto ed in nome dell'Istituto con la P.A. deve essere dotato di una delega formale;
- le deleghe devono coniugare il potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed univoco: i poteri del delegato; il soggetto cui il delegato deve riportare gerarchicamente; altri soggetti ai quali sono conferite in via disgiunta o congiunta altre deleghe;
- i poteri gestionali assegnati con deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi dell'Istituto;
- il delegato deve disporre di un potere di spesa adeguato alle funzioni conferitegli.

Per "Procura" s'intende l'atto giuridico unilaterale con il quale l'Istituto attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei reati-presupposto individuati sono i seguenti:

- le procure descrivono i poteri di gestione conferiti;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti di analoghi poteri;
- le procure indicano gli eventuali altri soggetti cui sono conferiti congiuntamente o disgiuntamente in tutto o in parte i medesimi poteri di cui alla procura conferita.

3.5 Il Codice Etico

L'Istituto ha adottato un Codice Etico allo scopo di formalizzare i valori etici fondamentali ai quali si ispira ed ai quali gli Organi dell'Istituto, i Dipendenti ed i Collaboratori si devono attenere nello svolgimento delle loro attività. Il Codice Etico è stato formalmente adottato con delibera del CDA del 28/04/2015.

La molteplicità dei settori e contesti socio-economici dove l'Istituto è impegnato, unitamente alle modalità di organizzazione, impone l'impegno di tutti per assicurare che le attività dell'Istituto siano svolte con l'osservanza della legge, con onestà, integrità, correttezza e buona fede.

Il Codice Etico, parte integrante di questo Modello, differisce per natura, funzioni e contenuti dallo stesso in quanto ha portata generale ed è privo di attuazione procedurale.

Con l'approvazione di tale documento, l'Istituto ha voluto ribadire l'importanza del rispetto dei principi etici fondamentali di quanti operano all'interno dell'Istituto.

L'osservanza delle norme contenute nel Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti gli amministratori, Dipendenti e Collaboratori esterni dell'Istituto ai sensi e per gli effetti di legge. Il Codice Etico infatti viene sottoscritto per accettazione da tutti coloro che lavorano ed entrano in contatto con l'Istituto.

4. L'adozione del Modello da parte dell'Istituto ed eventuale aggiornamento

L'Istituto ha elaborato il presente Modello tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta, nonché della natura e delle dimensioni dello stesso. L'adozione del Modello da parte del CDA dell'Istituto e la sua efficace attuazione consentirà all'Istituto di beneficiare dell'esimente prevista nel Decreto e migliorare il sistema di controllo interno limitando il rischio della commissione dei reati-presupposto.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo con l'obiettivo di riduzione del rischio di commissione dei reati-presupposto attraverso l'individuazione di processi sensibili e la loro proceduralizzazione.

I principi contenuti nel Modello devono condurre a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato-presupposto di commettere un illecito e dall'altro lato a consentire all'Istituto di reagire prontamente nel prevenire od impedire la commissione dei reati presupposti individuati.

Tra le finalità del Modello vi è quindi anche quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, organi sociali, Consulenti ed altri Collaboratori, che operino nell'interesse e nel nome dell'Istituto, di poter incorrere, nell'eventualità di comportamenti difforni dalle prescrizioni di cui al Modello ed alle altre procedure interne, in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi ma anche per l'Istituto.

L'Istituto ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto e quindi ad una ricognizione delle aree/processi che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati individuati di cui al Decreto.

In particolare sono stati analizzati:

- la storia dell'Istituto;
- il contesto del settore e delle attività di ricerca sviluppate;
- l'organigramma;

- il sistema delle procure e delle deleghe esistente;
- la realtà operativa, le prassi e le procedure esistenti;
- i rapporti giuridici esistenti anche con soggetti terzi.

Ai fini della preparazione del presente documento, l'Istituto ha proceduto a:

- individuazione delle Attività sensibili ovvero delle aree/processi dove è possibile che siano commessi i reati- presupposto individuati di cui al Decreto anche attraverso interviste con i singoli responsabili delle varie funzioni interne;
- analisi degli organigrammi e del sistema di ripartizione delle responsabilità;
- valutazione dei rischi di commissione di reato e del sistema di controllo interno idoneo ad intercettare comportamenti illeciti;
- identificazione di adeguati presidi di controllo necessari alla prevenzione dei reati o almeno per la riduzione del rischio di commissione degli illeciti;
- Revisione del sistema di deleghe e procure e delle procedure esistenti.

Il Modello costituisce così un regolamento interno all'Istituto ed è vincolante per tutti coloro che operano all'interno del medesimo. Con l'adozione del presente Modello, l'Istituto intende adempiere puntualmente alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti ed essere conforme ai principi ispiratori del Decreto, nonché a migliorare e rendere quanto più efficiente possibile il sistema di controllo interno e di corporate già esistente.

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo atto a prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto.

Il Modello si propone quindi il perseguimento delle seguenti finalità ulteriori:

- fornire un'adeguata informativa ai Dipendenti e Collaboratori esterni in merito alle attività che comportano un rischio di commissione dei reati-presupposto;
- diffondere una cultura che sia basata sulla legalità in quanto l'Istituto condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne ed in particolare alle disposizioni contenute nel Modello;
- diffondere una cultura del controllo;
- attuare un efficace ed efficiente organizzazione dell'attività ponendo l'accento in particolare sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza, sulla previsione dei controlli preventivi e successivi e sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;

- attuare tutte le misure necessarie per eliminare eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati-presupposto.

Il presente documento deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato secondo le procedure previste, se:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività dell'Istituto.

5. Reati prospettabili per l'Istituto

Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dei rischi specifici derivanti dalle attività concretamente svolte dall'Istituto e della natura e della dimensione della sua organizzazione.

In considerazione di tali parametri, l'Istituto ha considerato come prospettabili i seguenti reati presupposto:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1*);
- Reati societari (art. 25-*ter*) (nei limiti in cui tali reati possano essere applicabili all'Istituto tenuto conto che, a stretto rigore, la normativa di cui agli articoli 2621 e ss. c. c. è espressamente dedicata alle società, ai consorzi ed agli altri enti di diritto privato);
- Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-*ter, lett. s-bis*) (nei limiti in cui tali reati possano essere applicabili all'Istituto tenuto conto che, a stretto rigore, la normativa di cui agli articoli 2635 e 2635-*bis* c. c. rientra tra quelle espressamente dedicate alle società, ai consorzi ed agli altri enti di diritto privato);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- Autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- Abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
- Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-*novies*);

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- Reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*).

Con riferimento alle altre tipologie di reato previste dal Decreto, pur analizzate e valutate in relazione alla particolare organizzazione interna ed al settore di attività in cui l'Istituto opera, non sembrano ravvisabili concrete e rilevanti aree di rischio tali da richiedere uno specifico intervento; ciò in quanto gli stessi non appaiono configurabili nell'interesse o a vantaggio dell'Istituto. In particolare, non sono quindi stati considerati i seguenti reati:

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies*);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies.1*);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater.1*);
- Reati transazionali (art. 10 Legge 16.03.2006 n. 146);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqües*);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*);
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septesdecies*);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*).

-

Il presente Modello individua nella Parte Speciale, per ciascuna categoria di reati presupposto, le attività dell'Istituto denominate sensibili a causa del rischio insito di commissione dei reati della specie di quelli elencati e prevede per ciascuna delle Attività sensibili principi e protocolli di prevenzione.

L'Istituto si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del Modello di eventuali ulteriori reati sia già previsti, sia di futura previsione nel Decreto e successive integrazioni.

6. Destinatari del Modello: comunicazione e formazione

Il Modello si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione e controllo nell'Istituto o in soggetti collegati o controllati;
- ai Dipendenti anche se temporaneamente distaccati presso altre realtà anche all'estero;
- a tutti i soggetti che collaborano con l'Istituto o operano nell'interesse dello stesso in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali Collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, borsisti, destinatari di assegni di ricerca, ecc.;
- a coloro che pur non appartenendo all'Istituto operano su mandato o per conto dello stesso;
- ai soggetti che agiscono nell'interesse dell'Istituto in quanto legati allo stesso da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura;
- all'Organismo di Vigilanza per quanto di sua competenza.

7. Organismo di Vigilanza

7.1 Nomina dei membri, revoca, sostituzione, decadenza e recesso

In base alle previsioni del Decreto, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché curarne l'aggiornamento deve essere un organismo dell'Istituto dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente in merito a:

- osservanza del Modello da parte degli organi dell'Istituto, i Dipendenti e Collaboratori esterni;
- effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività dell'Istituto;
- aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti nella struttura organizzativa, nelle attività o nel quadro normativo di riferimento.

La selezione e la nomina di ciascun componente è sempre motivata ed avviene esclusivamente in base ai seguenti requisiti:

- a. Autonomia ed indipendenza:** l'autonomia e l'indipendenza sia dell'Organismo di Vigilanza che dei suoi membri, costituiscono gli elementi chiave per il successo e la credibilità delle attività di controllo. In effetti i concetti di autonomia ed indipendenza non hanno una definizione valida in senso assoluto, ma necessitano di una declinazione e contestualizzazione specifica. La posizione dell'Organismo di Vigilanza deve garantire al medesimo autonomia da ogni forma di interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Istituto ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto in considerazione del fatto che i compiti esercitati si esprimono anche nella vigilanza in merito alle attività compiute dai Soggetti apicali. L'autonomia dell'Organismo viene invece assicurata dalle risorse messe a sua disposizione che devono essere adeguate per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti attribuiti dallo stesso Organismo. L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'Organismo vanno determinate in base alla funzione svolta in concreto ed ai compiti allo stesso attribuiti; di conseguenza ogni

membro dell'Organismo di Vigilanza non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero Organismo. In ogni caso i singoli membri non devono: ricoprire all'interno dell'Istituto incarichi operativi, essere imparentati entro il quarto grado con gli amministratori dell'Istituto o chiunque sia in una posizione apicale, trovarsi in una qualsiasi situazione di palese o potenziale conflitto d'interessi.

- b. Professionalità:** l'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. È necessario che al suo interno siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi dell'Istituto; il suddetto organismo deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie per svolgere attività ispettive e consulenziali. Al fine di assicurare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo di Vigilanza e di garantire la professionalità dell'Organismo medesimo, viene attribuito uno specifico *budget* di spesa a disposizione affinché lo stesso possa avvalersi di professionisti esterni con competenze integrative in materia giuridica, di organizzazione, revisione, contabilità, finanza e sicurezza suoi luoghi di lavoro.
- c. Continuità d'azione:** l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri d'indagine. La continuità d'azione non deve essere intesa come "incessante operatività" dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente con evidente diminuzione della sua necessaria autonomia ed indipendenza. La continuità dell'azione comporta, invece, che l'attività dell'Organismo di Vigilanza non si limiti ad incontri periodici dei suoi membri, ma venga organizzata in modo da poter costantemente monitorare ed analizzare il sistema di prevenzione dell'Istituto.

L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei criteri enunciati sopra, in forma collegiale da 2 membri, non appartenenti al personale dell'Istituto.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica per 3 anni dalla nomina da parte del CDA ed i suoi membri sono rieleggibili.

A tutti i membri è richiesto di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 *"Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza"* o della Legge 31 maggio 1965 n. 575 *"Disposizioni contro la mafia"*;
- essere indagati o essere stati condannati anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex. art. 444 c.p.p. (cd patteggiamento), anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: per uno o più illeciti tra quello tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001; per un qualunque delitto non colposo;
- essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola di tali condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'Organismo o, in caso di nomina, la decadenza automatica dalla carica stessa senza necessità di alcuna delibera da parte del CDA che provvederà alla sostituzione.

Il CDA nomina l'Organismo di Vigilanza motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo precedente fondando tale decisione non solo sui curricula dei singoli membri, ma anche sulle dichiarazioni ufficiali raccolte dai candidati. Inoltre il CDA riceve da ciascun candidato una dichiarazione che attesti l'assenza dei motivi di ineleggibilità.

La revoca dall'incarico può avvenire per uno dei seguenti motivi:

- la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'Organismo;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'Organismo di Vigilanza.

È fatto obbligo ad ogni membro di comunicare al CDA, tramite il Presidente dell'organismo di Vigilanza, la perdita dei requisiti citati.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza può recedere dal proprio incarico prima della scadenza del termine previsto previo un preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata indirizzata al CDA.

7.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno 2 volte all'anno ed ogni qualvolta uno dei membri ne ravvisi la necessità ed abbia chiesto la convocazione al Presidente con richiesta motivata. Inoltre durante lo svolgimento della prima seduta utile l'Organismo di Vigilanza nomina al proprio interno il Presidente al quale possono essere delegate specifiche funzioni. Ogni riunione deve essere verbalizzata.

Per l'espletamento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività dell'Istituto e deve riportare esclusivamente al CDA tramite il suo Presidente.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacati da alcun altro organismo dell'Istituto, fermo restando che il CDA può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo e il mandato allo stesso assegnato. Inoltre esso ha libero accesso, senza necessità di alcun consenso preventivo, presso tutte le funzioni e strutture dell'Istituto allo scopo di ottenere tutte le informazioni o dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza organizza la propria attività sulla base di un piano di azione annuale attraverso il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione dell'efficacia ed effettività del Modello nonché del suo aggiornamento. Il piano di azione deve essere presentato al CDA. Lo stesso Organismo determina il proprio *budget* annuale che sottopone al CDA.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità le attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le Attività sensibili dell'Istituto;
- chiedere le informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle Attività sensibili a tutto il personale e dove necessario agli Amministratori o ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica e di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle Attività sensibili a Collaboratori esterni ed in genere a tutti i destinatari del presente Modello;

- verificare i principali atti amministrativi e contratti conclusi dall'Istituto in relazione alle Attività sensibili;
- proporre all'organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni;
- verificare periodicamente l'efficacia e l'aggiornamento del Modello;
- redigere con cadenza minima semestrale una relazione scritta al CDA con i contenuti minimi indicati nei paragrafi del presente Modello;
- nell'ipotesi di accadimento di fatti gravi ed urgenti rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente il CDA.

7.3 Flussi informativi verso l'Istituto e verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire unicamente e con periodicità semestrale al CDA sui fatti rilevanti del proprio ufficio o eventuali criticità del Modello emerse nel corso dell'attività di vigilanza. L'obbligo di riferire al Consiglio vi sarà con due differenti modalità:

1. su base continuativa per specifiche esigenze anche d'urgenza;
2. su base semestrale tramite una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:
 - sintesi dell'attività, dei controlli svolti nel periodo di riferimento e i risultati degli stessi;
 - eventuali non conformità delle procedure operative attuative del Modello;
 - eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
 - gli esiti delle segnalazioni ricevute inerenti violazioni del Modello ovvero del diritto nazionale o europeo di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo;
 - le procedure disciplinari attivate su proposta dell'Organismo e le sanzioni applicate;
 - una valutazione generale del Modello con le eventuali proposte di integrazione e migliorie di forma e contenuto;
 - eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
 - rendiconto delle spese sostenute.

Nell'ambito dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, i destinatari del Modello devono trasmettere all'Organismo medesimo le informative inerenti:

- ai provvedimenti e alle notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231/2001 qualora tali indagini coinvolgano l'Istituto o i suoi dipendenti, organi societari, fornitori, consulenti e *partners*;
- alle richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti o dai dipendenti in caso di avvio di un provvedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto 231/2001;
- ai rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni interne nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme di cui al Decreto 231/2001;
- alle notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli organizzativi dell'Istituto, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni comminate (ivi compresi i provvedimenti nei confronti dei dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- alle comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa nonché del sistema delle deleghe e dei poteri;
- alla variazione delle aree di rischio o allo svolgimento di attività che possono esporre la Società al rischio di commissione dei reati di cui al Decreto 231/2001;
- alla realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;
- ai contratti conclusi con la PA e alle eventuali erogazioni di fondi e contributi pubblici a favore dell'Istituto;
- ad ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia dei protocolli previsti dal presente Modello quali modifiche legislative e regolamentari, mutamenti dell'attività disciplinata, modifiche della struttura dell'Istituto e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell'attività, ovvero circostanze e situazioni che si prestano a generare dubbi in ordine all'applicazione dei precetti contenuti nei protocolli medesimi e simili.

Tutte le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza, ivi comprese le segnalazioni che si voglia fare al di fuori delle tutele e norme di cui alla normativa sul whistleblowing, possono

essere trasmesse tramite posta elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica gestito dall'Organismo di Vigilanza stesso: odv@istitutospallanzani.it.

8. Sistema di *whistleblowing*

La Legge del 30 novembre 2017, n. 179 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” ha disciplinato il sistema di tutela per i lavoratori appartenenti al settore pubblico e privato che segnalano un illecito di cui abbiano avuto conoscenza durante l'attività lavorativa.

La predetta Legge ha modificato l'articolo 54-*bis* del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina la tutela del dipendente pubblico che segnala presunti illeciti (cd. *whistleblowing*), nonché ha aggiunto tre nuovi commi all'art. 6 comma 2 del Decreto, introducendo, anche per il settore privato, talune tutele (ad es. divieto di atti ritorsivi o discriminatori per i motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione etc.).

Il Modello era già stato tempestivamente adeguato alla sopra menzionata normativa.

Successivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, è stato pubblicato il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, che ha esteso l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della normativa di riferimento, nonché l'ambito di tutela del segnalante e dei soggetti ad egli collegati in relazione agli obblighi di riservatezza e ai divieti di ritorsione. Il D.Lgs. n. 24/2023 abroga l'art. 6 commi 2-*ter* e 2-*quater* del Decreto, l'art. 54-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001, nonché l'art. 3 della L.179/2017.

In osservanza della predetta normativa, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito, il “**RPCT**”) (ovvero, limitatamente alla gestione delle segnalazioni aventi ad oggetto illeciti/ irregolarità di cui al Decreto 231/2001, al Modello o al Codice Etico, il RPCT unitamente all'Organismo di Vigilanza), quale soggetto individuato dall'Istituto come destinatario del c.d. *whistleblowing*, nonché soggetto autorizzato dall'Istituto al trattamento dei dati personali in conformità alle previsioni della normativa applicabile, può ricevere le predette segnalazioni che deve gestire in conformità alla normativa vigente.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto: (i) violazioni della normativa nazionale (amministrativa, contabile, civile e penale); (ii) violazioni della normativa in materia di

responsabilità amministrativa degli enti ex. D.Lgs. 231/2001 ovvero violazioni del Modello o del Codice Etico adottati dall'Istituto; (iii) atti od omissioni contrari al diritto dell'Unione europea o atti dell'Unione europea indicati nell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023 a cui si rimanda. Le segnalazioni devono avere ad oggetto circostanze di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo e che impattino potenzialmente sull'integrità dell'Istituto, dell'interesse pubblico o dell'amministrazione pubblica. Per effettuare la segnalazione non è necessario che il segnalante abbia la certezza dell'avvenuta violazione, bensì è sufficiente che abbia un fondato sospetto basato su situazioni chiare e circostanziate. Al riguardo, tutti i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i liberi professionisti, i lavoratori autonomi, i volontari, i tirocinanti (anche non retribuiti) che svolgono la propria attività presso l'Istituto, gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con l'Istituto o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali oppure nel corso del rapporto di lavoro, ovvero coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, possono comunicare direttamente con il RPCT per segnalare le predette violazioni (ovvero con il RPCT e con l'Organismo di Vigilanza per la segnalazione di illeciti 231, violazioni del Modello oppure del Codice Etico), di persona, tramite incontro fissato entro un termine ragionevole, ovvero, in forma scritta, attraverso:

- posta ordinaria: la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati del segnalante dai contenuti della segnalazione. Entrambe devono essere poi inserite in una terza busta chiusa che rechi al suo interno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione (ad es. "**riservata al RPCT**") indirizzata al seguente indirizzo: Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani, Loc. La Quercia, Via per la Tamburina, Rivolta d'Adda (CR).

Fermi restando gli obblighi di riservatezza prescritti dalla normativa applicabile, il segnalante potrà specificare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

Al fine di garantire, in ogni momento, l'interlocuzione tra segnalante e RPCT, non sono ammesse (nel senso che non vi è obbligo per il destinatario di gestire le medesime) le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal Modello adottato dall'Istituto.

In ogni caso, il RPCT deve dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute e fornire riscontro entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione (termine entro il quale deve essere fornito avviso di ricevimento al segnalante).

Il RPCT, una volta ricevute e valutate le segnalazioni, sotto la sua valutazione e responsabilità, è tenuto ad assumere le opportune decisioni e provvedimenti (ivi compresa la eventuale decisione di archiviare la segnalazione) con idonea motivazione.

Il RPCT (e qualsivoglia altro soggetto/organismo coinvolto nell'attività di gestione della segnalazione) è tenuto, ai sensi della normativa di riferimento, a mantenere la massima riservatezza in relazione all'identità delle persone coinvolte dalla segnalazione da osservarsi in tutte le fasi di gestione della segnalazione ricevuta.

Resta inteso che:

- sono vietati atti di ritorsione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante ovvero di coloro che lo hanno assistito nella segnalazione, dei colleghi, dei parenti, nonché di qualsivoglia soggetto ad egli collegato per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i predetti soggetti non possono essere sanzionati, licenziati, demansionati, revocati, sostituiti trasferiti o sottoposti ad alcuna misura che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia o alla segnalazione, nonché ad una serie di altre gravi condotte afflittive, come ad esempio la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici e azioni discriminatorie dalle quali conseguono pregiudizi economici o finanziari anche in termini di perdita reddituale o di opportunità;
- sono vietate le condotte di ostacolo alla segnalazione;
- è vietato l'utilizzo delle informazioni sulle violazioni oggetto della segnalazione oltre il tempo necessario a dar seguito alle stesse;
- è vietato rivelare l'identità del segnalante o di coloro che lo hanno assistito/agevolato nella segnalazione, dei colleghi, dei parenti o di qualsivoglia soggetto ad egli collegato, ovvero rilevare qualsiasi altra informazione da cui possono evincersi direttamente o indirettamente tali identità, ferma restando la facoltà del segnalante di dare il proprio consenso per iscritto alla divulgazione;

- è vietato trattare i dati relativi alla segnalazione in spregio alla normativa in materia di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati e in materia di *privacy*;
- il segnalante deve essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi. In caso di abuso o falsità della segnalazione, resta ferma quindi ogni eventuale responsabilità del segnalante per calunnia, diffamazione, falso ideologico, danno morale o altro danno civilmente o penalmente rilevante;
- qualora a seguito di verifiche interne la segnalazione risulti priva di fondamento saranno effettuati accertamenti sulla sussistenza di grave colpevolezza o dolo circa l'indebita segnalazione e, di conseguenza, in caso affermativo, si darà corso alle azioni disciplinari, anche secondo quanto previsto dal sistema sanzionatorio adottato ai sensi del Modello e del Decreto e/o denunce anche penali nei confronti del segnalante salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione.

In ogni caso, resta ferma la possibilità per il segnalante di trasmettere le predette segnalazioni tramite il c.d. canale esterno (così come attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione) al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interno non è attivo o, anche se attivato, non risulta conforme a quanto previsto dalla normativa applicabile;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il predetto canale esterno istituito da ANAC viene gestito in conformità a quanto previsto dal "Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne ed esercizio del potere sanzionatorio Anac" – approvato con delibera dell'Autorità medesima n. 301 del 12 luglio 2023.

9. Sistema sanzionatorio

L'Istituto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, *lett. e)* e dell'articolo 7, comma 4, *lett. b)* del Decreto, nonché dell'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023, al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello, ha definito un sistema di sanzioni che potranno essere applicate nell'ipotesi di violazione delle regole comportamentali e procedurali in esso stabilite.

L'Istituto condanna qualsiasi comportamento difforme oltre che dalla legge, dal Modello e dal Codice Etico, anche qualora il comportamento sia stato realizzato nell'interesse dell'Istituto ovvero con l'intenzione di arrecare allo stesso un vantaggio.

A titolo esemplificativo costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal Modello e stabilite per la sua attuazione;
- la redazione di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva della redazione da parte di altri di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente alla procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo all'attività di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni ed alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea ad eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

La tipologia e l'entità della sanzione varieranno in funzione dei seguenti fattori:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda, cioè, che quest'ultima sia stata contraddistinta da dolo, colpa, negligenza o imperizia;
- rilevanza degli obblighi violati o eventuale reiterazione dei comportamenti non conformi;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica ricoperto dall'autore del comportamento, oggetto di sanzione;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione delle regole previste dal Modello;

- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- livello di rischio cui l'Istituto può ritenersi esposto a seguito della condotta irregolare accertata.

Il Modello costituisce un insieme di regole alle quali tutto il personale dell'Istituto deve attenersi in materia di norme comportamentali e di sanzioni; ogni sua violazione pertanto comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni.

Nei confronti del personale dipendente, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) ed ai vigenti CCNL di categoria. Qualora il fatto costituisca violazione anche dei doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso secondo l'art. 2119 c.c. fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Fermo restando la discrezionalità del titolare del potere disciplinare, si applicano a titolo esemplificativo:

- per la violazione anche con condotta omissiva ed in eventuale concorso con altri dei principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione, la sanzione del richiamo;
- per la redazione di documentazione non veritiera eventualmente in concorso con altri e l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera, la sanzione pecuniaria;
- per la sottrazione, distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello, l'ostacolo alle attività dell'Organismo di Vigilanza, l'impedimento all'accesso alle informazioni ed alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli della procedura e delle decisioni e la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello, la sanzione costituita dalla sospensione dalla mansione o dall'incarico e dalla retribuzione.

In caso di reiterazione di violazione ovvero di violazioni di particolare gravità o che hanno esposto l'Istituto al pericolo di conseguenze pregiudizievoli, si applica una sanzione di

maggior gravità rispetto a quella prevista per la violazione commessa o, nei casi più gravi, il licenziamento.

Per quanto concerne i Collaboratori esterni dell'istituto (tra i quali i collaboratori co. co. pro) la violazione del Modello determina, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali contenute nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva la facoltà di richiesta del risarcimento qualora le suddette violazioni possano arrecare danni agli Istituti. Conseguentemente, in tutti i rapporti nei confronti di tali soggetti devono prevedersi, laddove possibile, specifiche clausole risolutive all'interno dei contratti collaborazione o lettere di incarico. Al fine di garantire ai Collaboratori esterni un'adeguata informazione in merito alle caratteristiche del Modello, il Modello e il Codice Etico dovranno essere consegnati a tutti i Collaboratori esterni.

I rapporti con terze parti (ad esempio fornitori) sono regolati da adeguati contratti formali che devono prevedere clausole di rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico da parte di tali soggetti esterni. In particolare, il mancato rispetto degli stessi comporterà la risoluzione per giusta causa dei medesimi rapporti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per l'Istituto.

Sanzioni in tema di whistleblowing

Fermo restando quanto sopra riferito in termini generali, il Modello, in relazione all'implementazione del c.d. sistema di *whistleblowing*, prevede nel proprio sistema disciplinare adeguate sanzioni a fronte delle seguenti violazioni:

- a) segnalazioni che si rivelano false e/o infondate effettuate con dolo o colpa grave da parte del segnalante;
- b) violazioni delle misure di tutela del segnalante, dei parenti, dei colleghi, dei soggetti ad egli collegati ovvero di coloro che lo hanno agevolato nella segnalazione (divieto di ritorsioni e diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti nella segnalazione), ovvero condotte di ostacolo alla segnalazione.

Con riguardo alle prime, qualora a seguito di verifiche interne, la segnalazione concernente la commissione di un illecito o la violazione del Modello dovesse risultare priva di fondamento, saranno effettuati accertamenti sulla sussistenza di grave colpevolezza o dolo in relazione all'indebita segnalazione e, in caso di esito positivo, il CDA, l'AD e/o la funzione

aziendale a ciò incaricata darà corso alle azioni disciplinari previste dal CCNL applicabile, dai contratti vigenti e dalla legge applicabile nonché, ricorrendone i presupposti o le ragioni, alle denunce anche penali nei confronti del segnalante, salvo che quest'ultimo non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione. In caso di abuso o falsità della segnalazione resta infatti ferma ogni eventuale responsabilità del segnalante per calunnia, diffamazione, falso ideologico, danno morale o altro danno civilmente o penalmente rilevante.

Con riguardo alle seconde, la violazione dell'obbligo di riservatezza o il compimento di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante o dei soggetti ad egli collegati ovvero coinvolti nella segnalazione è fonte di responsabilità disciplinare ai sensi del CCNL applicabile ovvero dei contratti vigenti e della legge applicabile, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

In aggiunta alle predette sanzioni, l'ANAC potrà irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023.

Parte Speciale

1. Premesse

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 1 *lett. a)* del Decreto, l'Istituto attraverso un processo di mappatura delle attività, di valutazione dei rischi e dei controlli esistenti nell'ambito del contesto dell'Istituto ha identificato le Attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi) nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi tra quelli previsti dal Decreto.

Allo scopo di prevenire o mitigare il rischio di commissione di tali reati l'Istituto ha formulato delle procedure atte a cercare di evitare la commissione di questi reati.

L'Istituto ha approvato ed implementato le seguenti procedure al fine di mitigare i rischi di commissione dei reati presupposto ossia:

- sono legittimati a trattare con la pubblica amministrazione soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Istituto rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo e nel Codice Etico dell'Istituto;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'Istituto, i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le diverse mansioni presenti all'interno dell'Istituto anche sulla base delle funzioni indicate nel mansionario di cui al punto 3.3 del presente Modello;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti dell'Istituto sono sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore, e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche.

L'Istituto prevede l'introduzione di ulteriori procedure che verranno declinate anche tenendo conto della loro idoneità a mitigare i rischi di commissione delle categorie di reato presupposto previsti dal Decreto e individuati come applicabili all'Istituto.

2. Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello così come individuati nel paragrafo 6 della Parte Generale adottano regole di condotta conformi alle leggi, alle disposizioni del presente Modello, ai principi contenuti nel Codice Etico allo scopo di prevenire il verificarsi dei reati presupposto previsti.

In particolare costituiscono presupposto e parte integrante di questo Modello i principi individuati nel Codice Etico che s'intende integralmente richiamato, con riferimento alle tipologie dei reati.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano ai Dipendenti in via diretta ed ai Consulenti in forza di apposite clausole contrattuali; in particolare è fatto divieto di:

- porre in essere collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure dell'Istituto;
- effettuare o promettere elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o esteri e loro familiari ovvero ad esponenti o rappresentanti di controparti o enti privati che operino con l'Istituto, non offrire o promettere né direttamente o indirettamente qualsiasi regalo, dono o gratuità che può apparire connessa al rapporto con l'Istituto o comunque che può mirare ad influenzare l'indipendenza di giudizio o assicurare qualsiasi vantaggio per l'Istituto. Anche nelle nazioni dove offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge.
- influenzare ovvero cercare di influenzare illecitamente le decisioni di pubblici funzionari italiani o esteri e loro familiari ovvero di esponenti o rappresentanti di controparti o enti privati che operino con l'Istituto, neanche assecondando loro eventuali richieste. In tale ultimo caso, è fatto obbligo di comunicare ai vertici dell'Istituto e all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti volti ad ottenere

indebitamente o ad estorcere denaro o altre utilità all'Istituto medesimo o ai suoi aventi causa;

- accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A. o loro familiari o di esponenti o rappresentanti di controparti o enti privati che operino con l'Istituto;
- presentare elargizioni non veritiere allo scopo di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazione, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli a cui erano destinati.

Nell'ambito delle operazioni che concernono le Attività sensibili di cui al paragrafo seguente, si attuano le seguenti linee direttive generali:

- sono legittimati a svolgere le Attività sensibili solo i soggetti che sono stati preventivamente identificati mediante deleghe, procure, organigrammi, *job description*, procedure o eventuali disposizioni organizzative;
- sono legittimati a trattare con la P.A. o con esponenti o rappresentanti di controparti o enti privati solo i soggetti che sono stati previamente identificati a tale scopo;
- il sistema di deleghe e poteri di firma è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun soggetto e la conoscenza di questi poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strutture di comunicazione e di pubblicità adeguate;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Istituto rispondono ai principi ed alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nel Codice Etico e nel Modello;
- per tutte le operazioni che riguardano le Attività sensibili vi deve essere l'implementazione delle linee guida e l'individuazione di un responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata. Il responsabile interno:
 - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni interne, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi;

- può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello:
- tutti i documenti inerenti la formazione delle decisioni e la loro attuazione sono archiviati e conservati a cura della funzione competente; l'accesso a tali documenti è consentito solo al personale autorizzato in base alle procedure operative dell'Istituto;
- la scelta di Consulenti esterni è motivata e tracciata ed avviene in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi premianti per i Dipendenti rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- i flussi finanziari dell'Istituto sia in entrata che in uscita sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere l'immagine e l'attività dell'Istituto devono essere autorizzate, giustificate e documentate;
- nello svolgimento delle attività dell'Istituto deve essere assicurata e garantita, per quanto possibile, una distinzione e separazione soggettiva tra chi autorizza l'attività, chi la gestisce/segue, chi predispone/conserva/archivia la relativa documentazione e chi sulla stessa attività esercita il controllo.

Reati rilevanti nell'ambito dell'attività dell'Istituto

3. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)

In base alle analisi condotte sono applicabili all'istituto i seguenti possibili reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione.

A. Reati prospettabili

- malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

B. Attività sensibili

L'Istituto ha individuato le Attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali potenzialmente potrebbero essere commessi alcuni dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti:

- gestione delle attività di pubbliche relazioni con i rappresentanti della PA;
- attività di vendita;
- gestione del credito nei confronti della PA;
- partecipazione a gare d'appalto per la prestazione di servizi di pagamento;
- gestione degli adempimenti amministrativi e normativi (es. deposito e aggiornamento procure, dichiarazioni sostituti d'imposta, trattamenti previdenziali);
- gestione di verifiche ispettive, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di enti pubblici o autorità di vigilanza (es. ASL, INPS, GdF);
- attività di gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o garanzie concessi da enti pubblici;
- gestione delle attività di richiesta, ottenimento, modifica o rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni verso enti della PA.

C. Procedure di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la gestione delle attività di pubbliche relazioni con i rappresentanti della PA, l'attività di vendita, la Gestione del credito nei confronti della PA, la partecipazione a gare d'appalto, la gestione delle attività di richiesta, ottenimento,

modifica o rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni verso enti della PA, e la gestione delle operazioni ordinarie, i protocolli prevedono che:

- tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti che hanno come controparte la PA debbano essere gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti l'Istituto e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la PA;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dall'Istituto per ottenere il rilascio di autorizzazioni o concessioni siano complete e veritiere;
- in ogni trattativa con la PA, tutti i Dipendenti operino nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché della corretta pratica commerciale.

Per le operazioni di **gestione degli adempimenti amministrativi e normativi (es. deposito e aggiornamento procure, dichiarazioni sostituti d'imposta, trattamenti previdenziali)**, i protocolli prevedono che:

- le comunicazioni formali e gli atti siano realizzate e firmate solo dai soggetti dotati di poteri di firma adeguati sulla base delle norme dell'Istituto;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti l'Istituto;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dall'Istituto siano complete e veritiere.

Per le operazioni riguardanti la **gestione di verifiche ispettive, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di enti pubblici o autorità di vigilanza (es. ASL, INPS, GdF)**, i protocolli prevedono che:

- alle verifiche ispettive di carattere giudiziario, tributario o amministrativo partecipino i soggetti preposti alla gestione delle attività oggetto di verifica da parte di terzi;

- il soggetto responsabile della verifica informi i vertici dell'Istituto e l'Organismo di Vigilanza dell'inizio e della fine del procedimento, nonché di qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento, e trasmette copia dei verbali redatti dalle autorità ispettive.

Per le operazioni riguardanti l'**attività di acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o garanzie concessi da enti pubblici**, i protocolli prevedono che:

- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere il finanziamento o il contributo siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Istituto;
- le risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico siano destinate esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali il sono state richieste e ottenute;
- l'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne debba attestare la coerenza con le finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto.

Per le attività riguardanti **la richiesta, l'ottenimento, la modifica o il rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni** pubbliche, i protocolli prevedono che:

- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere autorizzazioni, licenze e concessioni, siano complete e veritiere;
- il responsabile interno per l'attuazione verifichi che le attività oggetto delle autorizzazioni, licenze e concessioni siano svolte nei limiti e secondo le modalità previste dalle stesse.

4. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

A. Reati prospettabili

In base alle analisi condotte sono considerati applicabili all'Istituto i seguenti delitti informatici:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies*):
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

B. Attività sensibili

L'Istituto ha individuato le Attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali potenzialmente potrebbero essere commessi alcuni dei delitti informatici previsti:

- Gestione degli accessi logici;
- Gestione dell'infrastruttura di rete;
- Gestione *hardware* e *software*:

C. Procedure di prevenzione

Per quanto attiene alla gestione degli accessi logici le procedure prevedono che:

- siano definiti i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi;
- i codici identificativi (*user-id*) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuati ed univoci;
- sia garantita la corretta gestione delle password sulla base di linee guida comunicate agli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;

- devono essere definiti i criteri e le modalità per la creazione delle *password* di accesso alla rete, alle informazioni ed al patrimonio informativo dell'Istituto;
- gli accessi effettuati dagli utenti in qualsiasi modalità ai dati siano oggetto di verifiche periodiche.

Per quanto attiene alla gestione dell'infrastruttura di rete le procedure prevedono che:

- siano definite le responsabilità per la gestione delle reti;
- siano implementati i controlli di sicurezza al fine di garantire la riservatezza dei dati interni alla rete ed in transito su reti pubbliche;
- siano adottati meccanismi di segregazione delle reti e di monitoraggio del traffico della rete;
- sia regolamentata l'implementazione e la manutenzione delle reti telematiche mediante la definizione di responsabilità e modalità operative.

Per quanto riguarda la gestione *hardware* e *software* le procedure prevedono che:

- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi *hardware* che prevedono la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'*hardware* in uso presso l'Istituto e che sia regolamentata la responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e manutenzione dell'*hardware*;
- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione del sistema *software* che prevedono la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del *software* in uso presso l'Istituto, l'utilizzo di *software* formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione di verifiche periodiche sui *software* installati.

5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)

A. Reati prospettabili

In base alle analisi condotte sono considerati applicabili all'Istituto i seguenti delitti contro l'industria e commercio:

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, previsto dall'art. 473 c.p.

B. Attività sensibili

L'Istituto ha individuato le Attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali potenzialmente potrebbero essere commessi alcuni dei reati previsti:

- Rapporti con i fornitori e utilizzo di strumenti, materiali e dispositivi coperti da titoli di proprietà industriale.

C. Procedure di prevenzione

L'Istituto sigla contratti di fornitura con i soggetti esterni che si ispirano ai principi del Codice Etico e al regolamento interno.

I responsabili dei rapporti con i fornitori e dell'utilizzo dei suddetti strumenti, materiali e dispositivi, comunicano le modalità di utilizzo degli stessi per via scritta solitamente mediante posta elettronica ai diretti utilizzatori.

Le procedure di prevenzione prevedono altresì il divieto di:

- svolgere attività finalizzate alla, o tali da comportare la, contraffazione o l'alterazione di un marchio e/o di un qualsiasi altro segno distintivo (nazionale o estero) appartenente o comunque riconducibile a terzi;
- utilizzare, in modo diretto o indiretto, tali marchi e/o segni distintivi contraffatti e/o alterati;
- utilizzare, in modo diretto o indiretto, marchi e/o altri segni distintivi senza l'autorizzazione del legittimo titolare.

6. Reati societari (art. 25-ter)

A. Reati prospettabili

In base alle analisi condotte sono considerati applicabili all'Istituto i seguenti reati societari (nei limiti in cui tali reati possano essere applicabili all'Istituto tenuto conto che, a stretto rigore, la normativa di cui agli articoli 2621 e ss. c. c. è espressamente dedicata alle società, ai consorzi ed agli altri enti di diritto privato):

- false comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-*bis* e 2621-*ter* c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).

B. Attività sensibili

L'Istituto ha individuato le Attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali potenzialmente potrebbero essere commessi alcuni dei reati previsti:

- predisposizione di rendiconti contabili, situazioni contabili, relazioni predisposizioni di bilanci, anche attraverso l'utilizzo di poste e stime soggettive;
- gestione dei rapporti tra gli organi interni quali collegio revisori conti, soci;
- conservazione, anche con strumenti informatici, di documenti su cui altri organi dell'Istituto potrebbero esercitare il controllo;
- predisposizione dei documenti necessari ai fini delle delibere del CDA;
- attività di supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie.

C. Procedure di prevenzione

Per quanto concerne le Attività sensibili sopra riportate, le procedure di prevenzione prevedono che:

- vengano adottate delle procedure contabili costantemente aggiornate ove saranno indicati i valori e le notizie che ciascun dipartimento e unità organizzativa dovranno trasmettere ai responsabili designati e la tempistica;
- tutte le operazioni di identificazione e registrazione delle attività debbono essere effettuate con rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- i responsabili debbono indicare i documenti originari e le fonti relative alle informazioni trasmesse qualora ritenuto necessario ai fini della comprensione;
- le operazioni di raccolta, elaborazione e trasmissione delle informazioni contabili finalizzate alla realizzazione di comunicazioni sociali avvengano garantendo la tracciabilità dei diversi passaggi e di coloro che hanno partecipato alle diverse fasi del processo di raccolta informazioni sino alla successiva creazione di poste contabili e comunicazioni sociali;
- i diversi soggetti che hanno accesso ai dati contabili debbono essere necessariamente riconoscibili applicando una procedura di gestione degli accessi che permetta l'identificazione degli stessi da parte della Direzione;
- venga comunicata all'Organismo di vigilanza qualsiasi richiesta di variazione dei criteri di raccolta, rilevazione, elaborazione e trasmissione dei dati contabili e/o di variazione dei dati contabili già raccolti sulla base delle procedure in essere;

- le bozze di bilancio vengano messe a disposizione degli amministratori con debito anticipo rispetto alle riunioni del CDA chiamato a deliberare l'approvazione delle stesse;
- venga identificato un responsabile che si occupi del controllo e consolidamento delle società che vengono consolidate a bilancio;
- se le operazioni di cui sopra vengono date in *outsourcing* a consulente esterni l'Istituto dovrà comunicare il proprio Codice di Comportamento e il proprio Modello, richiedendone il rispetto dei principi come da clausole contrattuali;
- per quanto concerne la preparazione di documenti interni agli organi dell'Istituto, predisposizione delle delibere assembleari, documenti relativi alle riunioni degli organi stessi, sia individuato un responsabile incaricato della raccolta e elaborazione delle informazioni;
- ogni comunicazione, rilievo e valutazione espressa dagli organi dell'Istituto così come le richieste, raccolte e trasmissioni di dati e informazioni siano scritte, documentate e conservate a cura dei responsabili di funzione;
- ogni operazione di carattere straordinario debba essere sottoposta e approvata dal CDA delle società interessate dall'operazione straordinaria;
la funzione interna che propone l'operazione o che sia competente in base alle procedure interne dell'Istituto debba predisporre la documentazione di supporto all'operazione e una relazione preliminare che ne illustri le principali caratteristiche.

7. Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter lett. s-bis)

A. Reati prospettabili

L'articolo 25-ter lett. s-bis del Decreto richiama l'art. 2635 c.c. (di recente modificato dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38) che, al comma 1, sanziona gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché i soggetti che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui sopra che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La pena prevista è attenuata nell'ipotesi in cui il delitto sia commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti

di cui sopra (comma 2) Più precisamente, ai fini della responsabilità dell'Ente, rileva unicamente l'ipotesi di cui al comma 3 – la sola richiamata dall'art. 25-ter, lett. s-bis), del Decreto - il quale punisce il soggetto che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell'art. 2635 c.c.

L'articolo 25-ter lett. s-bis del Decreto richiama altresì il comma 1 del nuovo art. 2635-bis, c.c. (di recente introdotto dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38) che sanziona chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti (qualora l'offerta o la promessa non sia accettata) agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

B. Attività sensibili

L'Istituto ha individuato le Attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali potenzialmente potrebbe essere commessi i reati previsti dagli artt. 2635, comma 3 e 2635-bis, comma 1, c.c. (nei limiti in cui tali reati possano essere applicabili all'Istituto tenuto conto che, a stretto rigore, la normativa di cui agli articoli 2635 e 2635-bis c. c. è tra quelle espressamente dedicate alle società, ai consorzi ed agli altri enti di diritto privato):

- Attività amministrative-contrattuali per l'acquisto/fornitura di beni e servizi;
- Rapporti con banche ed istituti finanziari.

C. Procedure di prevenzione

Per quanto concerne le Attività sensibili sopra riportate, le procedure di prevenzione prevedono che:

- tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti con le controparti debbano essere gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con le controparti siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti l'Istituto e destinati ad atti,

comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario le controparti;

- in ogni trattativa con le controparti, tutti i Dipendenti operino nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché della corretta pratica commerciale;
- la totalità dei pagamenti venga effettuata attraverso bonifico bancario o assegno o modalità tracciate con relativo monitoraggio dei Servizi Amministrativi;
- i Servizi Amministrativi svolgano un controllo in ordine alla sostanziale coincidenza/riconciliazione dei flussi finanziari in uscita (acquisti) e di quelli in entrata (incassi);
- la contrattualizzazione dei rapporti con i terzi sia, per quanto possibile, per iscritto;
- venga effettuata da parte dell'Istituto, ove possibile, una verifica preliminare identificativa delle controparti contrattuali;
- venga verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra gli effettivi destinatari/ordinanti dei pagamenti, gli effettivi soggetti che eseguono i pagamenti e le controparti formalmente coinvolte nelle transazioni.

8. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)

A. Reati prospettabili

L'articolo del Decreto richiama gli articoli 589 (Omicidio colposo) e 590 (Lesioni personali colpose) del codice penale che sanzionano chiunque per colpa cagioni rispettivamente la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime. L'evento dannoso può essere perpetrato tramite un comportamento attivo, ossia l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo, ovvero mediante atteggiamento omissivo, ossia l'agente non interviene per impedire l'evento. L'ordinamento individua nel datore di lavoro il garante dell'integrità fisica e della personalità morale del prestatore di lavoro e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti a patto che la delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto ed idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati. Ai sensi del Decreto la condotta lesiva dell'agente deve essere necessariamente aggravata ossia conseguire alla violazione di norme antiinfortunistiche concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro. Le norme antiinfortunistiche non tutelano solo i Dipendenti

ma tutti coloro che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere le tipologie di reato qui richiamate coloro che, in ragione della loro mansione, hanno Attività sensibili in materia.

Ad esempio:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il datore di lavoro quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione.

B. Attività sensibili

Le aree / attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono state individuate dal Documento di Valutazione dei Rischi (nel seguito "DVR"), ove, attraverso attente indagini che interessano sia aspetti strutturali sia aspetti organizzativi, l'Istituto ha individuato i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché quella di eventuali studenti in stage o coinvolti in percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) o forme analoghe. Il documento contiene altresì indicate le misure di tutela atte alla loro eliminazione ovvero al loro contenimento.

Per ciascuna delle categorie di rischio presenti nel DVR, trovano collocazione, opportunamente codificati, tutti i pericoli effettivamente applicabili.

Il Documento di Valutazione dei Rischi è costantemente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

Uno dei presupposti del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro è dato dal rispetto di alcuni principi e nella tenuta di determinati comportamenti, da parte dei lavoratori dell'Istituto, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali dell'Istituto.

C. Procedure di prevenzione

Il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In particolare il documento indica le procedure di prevenzione e contenimento dei rischi e malattie professionali dando delle prescrizioni relative alle diverse figure professionali presenti all'interno dell'Istituto. Il DVR fornisce inoltre

prescrizioni in merito ad attività di formazione e controlli sanitari periodici alle quali il personale e gli eventuali studenti in stage o PCTO o forme analoghe, debbono attenersi.

In particolare, ciascun lavoratore, ciascun soggetto e più in generale ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso l'Istituto dovrà:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa e le procedure interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei Collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- sottoporsi agli interventi formativi previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

A questi fini è fatto divieto di:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

Inoltre, l'Istituto e per esso il datore di lavoro si impegna a:

- assicurare un ambiente di lavoro sano e sicuro e a predisporre misure preventive adeguate per ridurre i rischi d'incidenti e di infortuni causati dalle attività lavorative, minimizzando, per quanto è possibile, le cause dei rischi connessi con l'ambiente di lavoro;
- assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori e a prevenire la possibile commissione dei reati che farebbero sorgere, in capo all'Istituto, una responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/01 art. 25-*septies*;
- coinvolgere e sensibilizzare tutta la struttura direttiva e l'insieme dei Dipendenti e di coloro che lavorano per conto dell'Istituto verso una cultura di responsabilità, di partecipazione e di promozione per la salute e sicurezza;
- informare, formare, motivare e coinvolgere tutti i Dipendenti affinché svolgano i propri compiti in conformità agli obiettivi, fornendo loro l'adeguata preparazione a rispondere in modo efficace alle emergenze e assicurarsi che anche coloro che lavorano per conto dell'Istituto eseguano le varie attività nel rispetto del DVR e del Modello;
- prevedere idonei flussi informativi da parte dei Dipendenti verso l'Organismo di Vigilanza in merito agli incidenti, ai mancati incidenti e con riguardo ad ogni criticità capace di determinare una possibile mancata conformità legislativa.

9. Autoriciclaggio (art. 25-*octies*)

A. Reati prospettabili

L'articolo del Decreto richiama, tra gli altri, l'art. 648-*ter.1*. c.p. che punisce chi avendo previamente commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, traferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità dallo stesso provenienti, in maniera tale da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa (comma 1).

La circostanza che il delitto da cui provengono il denaro o le diverse utilità sia punito con la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, fonda un più mite trattamento sanzionatorio (comma 2), salvo che il denaro, i beni o le altre utilità oggetto della condotta sanzionata provengano da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 7, D.L. 152/1991, ossia avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis*, c.p.,

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nel qual caso si applica comunque la pena prevista per l'ipotesi del primo comma (comma 3).

L'eventualità che le cose, i beni o le diverse utilità siano destinate al godimento personale costituisce una causa di non punibilità (così il comma 4), ferma restando l'autonoma responsabilità per il delitto presupposto, dal quale le utilità godute provengano.

Anche relativamente al delitto in esame la circostanza che il fatto sia stato commesso nell'esercizio di un'attività professionale costituisce una circostanza aggravante (comma 5).

Una diminuzione di pena, inoltre, è riconosciuta a chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto (comma 6).

Anche in questo caso, la responsabilità penale può insorgere anche laddove l'autore del delitto da cui provengono i beni o il denaro oggetto di ricettazione non sia imputabile o punibile, ed altresì quando manchi una condizione di procedibilità (così il comma 7, che richiama l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.).

B. Attività sensibili

L'analisi realizzata all'interno dell'Istituto ha consentito di riconoscere come Attività sensibili le attività amministrativo/finanziarie/contrattuali e, nella specie, la contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, il calcolo ed il versamento delle imposte, la gestione dell'attività fiscale, l'effettuazione di transazioni finanziarie e la gestione dei flussi finanziari, la gestione del c/c dell'Istituto, l'attività di negoziazione e sottoscrizione dei contratti, la gestione degli investimenti.

C. Procedure di prevenzione

Per quanto concerne le Attività sensibili sopra riportate, le procedure di prevenzione prevedono che

- non vengano utilizzati in alcun modo denaro o altri beni anche solo presuntivamente di provenienza illecita;
- i Servizi Amministrativi svolgano un controllo in ordine alla sostanziale coincidenza/riconciliazione dei flussi finanziari in uscita (acquisti) e di quelli in entrata (incassi);
- venga effettuata da parte dell'Istituto, ove possibile, una verifica preliminare identificativa delle controparti contrattuali;

- venga verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra gli effettivi destinatari/ordinanti dei pagamenti, gli effettivi soggetti che eseguono i pagamenti e le controparti formalmente coinvolte nelle transazioni.
- venga verificata la legittima e lecita provenienza dei beni, dei capitali e delle risorse utilizzate per le operazioni poste in essere, ovvero che costituiscano oggetto delle stesse;
- vengano formalizzati i controlli sulla gestione dei dati contabili e sul calcolo dei tributi dovuti, nonché sulla correttezza e completezza dei medesimi dati contabili e tributi e delle relative dichiarazioni fiscali, anche attraverso Consulenti esterni;
- vengano adottate idonee modalità di conservazione della documentazione rilevante prodotta;
- tutte le eventuali attività aventi ad oggetto operazioni straordinarie, investimenti o finanziamenti, e in genere la movimentazione di capitali e/o la gestione dei conti correnti dell'Istituto, abbiano evidenza documentale scritta e siano sempre motivate e tracciate, nonché autorizzate e controllate dalle funzioni interne competenti. Ogni operazione deve in particolare essere verificata al fine di accertare che le risorse economiche e finanziarie dell'Istituto siano utilizzate ed impiegate solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che siano correttamente registrate. È in ogni caso vietata ogni operazione che possa determinare occultamento o ostacolo alla ricostruzione dell'operazione medesima o di operazioni sottostanti.

10. Reati ambientali (art. 25-undecies)

A. Reati prospettabili

In base alle analisi condotte sono considerati applicabili all'Istituto i seguenti reati ambientali:

Reati previsti dal Codice Penale

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis*);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqüies*);
- delitti associativi aggravati dallo scopo di commettere taluno dei delitti di cui al Libro II, Titolo VI-*bis*, c.p. (452-*octies*);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-*bis*);

- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-*bis* c.p.);

Reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo; scarico, nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili, che contenga sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258);
- omissione degli adempimenti relativi al Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (art. 260-*bis*).

B. Attività sensibili

L'analisi realizzata all'interno dell'Istituto ha consentito di riconoscere tra le Attività sensibili quelle relative alla gestione dei materiali e dei rifiuti relativi alle attività di laboratorio e alle attività dello stabulario.

C. Procedure di prevenzione

L'Istituto prevede una serie di procedure connesse alla corretta gestione degli animali presenti all'interno dello stesso, così come alla gestione dei rifiuti realizzati dai diversi laboratori. I responsabili dei laboratori e dello stabulario indicano le corrette procedure ai Dipendenti e ricercatori e vigilano sulla corretta applicazione delle direttive impartite.

Viene previsto inoltre l'obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza di ogni eventuale violazione delle procedure in essere per la gestione degli animali e dei rifiuti.

L'Istituto altresì si impegna a svolgere la propria attività nel pieno rispetto della normativa cogente in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente che esprime e realizza attraverso una politica ambientale. Nella specie, le procedure di prevenzione prevedono:

- il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutta la struttura interna, dell'insieme dei Dipendenti e di coloro che lavorano per conto dell'Istituto verso una cultura di responsabilità, di partecipazione e di sostegno per l'ambiente;
- l'impegno costante nel garantire che tutte le attività vengano condotte nel pieno rispetto delle prescrizioni legali applicabili al fine di prevenire ogni possibile

- commissione dei reati che farebbero sorgere, in capo all'Istituto, una responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- il monitoraggio costante dei processi interni al fine di ridurre per quanto possibile gli impatti ambientali ed i relativi rischi di reato associati, anche con il ricorso economicamente praticabile alle migliori tecnologie disponibili;
 - l'implementazione di un idoneo sistema di monitoraggio sul rispetto delle prescrizioni legali e/o autorizzatorie applicabili;
 - la gestione ottimale e la riduzione della quantità complessiva di rifiuti prodotti (anche attraverso un'attenta gestione della raccolta differenziata per consentire il riciclaggio dei rifiuti medesimi), tramite la sensibilizzazione continua del personale e l'utilizzo efficace delle risorse;
 - la consapevolezza del personale, coinvolto nei processi ritenuti sensibili, rispetto ai rischi potenziali di reato di cui al D.Lgs. 231/2001, anche attraverso la realizzazione di idonei interventi formativi per il personale.

11. Abusi di mercato (art. 25-sexies)

A. Reati prospettabili

In base alle analisi condotte sono considerati potenzialmente applicabili all'Istituto i seguenti reati di abuso di mercato:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24.02.1998 n.58)

B. Attività sensibili

L'Istituto ha individuato le Attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali potenzialmente potrebbero essere commessi alcuni dei delitti previsti:

- Accesso ad informazioni privilegiate in merito ai prodotti della clientela oggetto di test da parte del personale.

C. Procedure di prevenzione

- l'Istituto prevede nei contratti di lavoro e di collaborazione con il personale clausole di riservatezza in merito a informazioni privilegiate dei quali gli stessi possano venire a conoscenza;
- l'Istituto prevede un sistema sanzionatorio che può arrivare sino alla rescissione dei contratti con i Collaboratori esterni e al licenziamento (nelle casistiche previste dai

contratti di lavoro) per i Dipendenti, in caso di indebita diffusione di informazioni privilegiate.

12. Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-*novies*)

A. Reati prospettabili

In base alle analisi condotte sono considerati applicabili all'Istituto i seguenti reati di violazione del diritto d'autore:

- messa a disposizione del pubblico, mediante un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171 L. 633/1941 comma 1 *lett.a) bis*);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 L. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* L. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 L. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali; multimediali, anche se inserite in opere collettive o composte o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta

copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa (art. 171-ter L. 633/1941);

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 L. 633/1941).

B. Attività sensibili

L'Istituto ha individuato le Attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali potenzialmente potrebbero essere commessi alcuni dei reati previsti:

- azioni non autorizzate da parte Dipendenti che ricadano nelle fattispecie previste al punto A.

C. Procedure di prevenzione

Per quanto concerne le Attività sensibili sopra riportate, le procedure di prevenzione prevedono:

- di non svolgere attività in violazione della normativa in materia di diritto d'autore;
- la definizione di specifiche regole per l'acquisto, l'installazione, la manutenzione e l'utilizzo di software e/o database protetti da licenze e per l'aggiornamento degli stessi;
- la compilazione, alimentazione e tenuta di un inventario aggiornato dei software in uso presso l'Istituto e delle relative licenze;
- il monitoraggio in merito al corretto utilizzo di software e database protetti da licenze.

13. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*)

A. Reati prospettabili

Il reato punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza, minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

B. Attività sensibili

L'Istituto ha individuato le Attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali potenzialmente potrebbe essere commesso il reato previsto dall'art. 25-*decies*:

- Gestione del contenzioso (gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e i loro ausiliari, nell'ambito di cause di varia natura - civile, penale, amministrativo, tributaria, giuslavoristica -, gestione di vertenze pre – contenziose e/o stragiudiziali e gestione dei rapporti con legali esterni, consulenti tecnici di parte e rispettivi ausiliari).

C. Procedure di prevenzione

Per quanto concerne le Attività sensibili sopra riportate, le procedure di prevenzione prevedono che:

- siano vietate pratiche corruttive o anche solo collusive in via generale, nonché pratiche fraudolente o comunque illecite;
- sia vietato porre in essere atti di violenza, minaccia (o altre forme analoghe di coercizione) ovvero dare o promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità al fine di indurre taluno a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità giudiziaria;
- la scelta dei legali e Consulenti debba avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista.

14. Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*)

A. Reati prospettabili

In base alle analisi condotte sono considerati potenzialmente applicabili all'Istituto i seguenti reati tributari:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 commi 1 e 2-*bis* del D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1 D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

B. Attività sensibili

L'Istituto ha individuato le Attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali potenzialmente potrebbe essere commesso il reato previsto dall'art. 25-*quinqüiesdecies*:

- Gestione del processo amministrativo-contabile (gestione e tenuta della contabilità, gestione delle chiusure contabili, predisposizione del bilancio di esercizio, gestione dei pagamenti, gestione degli incassi).
- Gestione del ciclo passivo e degli acquisti.
- Gestione del ciclo attivo e delle vendite.
- Gestione dei processi di calcolo e versamento di imposte.

C. Procedure di prevenzione

Per quanto concerne le Attività sensibili sopra riportate, le procedure di prevenzione prevedono che:

- l'Istituto deve definire, nell'ambito dello svolgimento delle Attività sensibili individuate, i ruoli, i compiti e le responsabilità delle singole figure aziendali e assicurare la corretta segregazione delle stesse;
- i soggetti istituzionalmente preposti devono assicurare il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, dei principi contabili adottati (principi contabili italiani) nonché delle procedure aziendali nello svolgimento delle attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Istituto;
- i soggetti istituzionalmente preposti devono osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione contabile, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili adottati;
- i soggetti istituzionalmente preposti devono registrare le poste economiche solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati;
- sia vietato rappresentare in contabilità - o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'istituto;
- i soggetti istituzionalmente preposti devono osservare, o verificare che siano osservate, le regole di corretta, completa e trasparente registrazione contabile, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili adottati;

- i soggetti istituzionalmente preposti devono assicurare, o verificare che sia assicurato, che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento;
- sia vietata l'omissione della comunicazione di dati ed informazioni previsti dalla normativa vigente o dalle procedure interne sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Istituto;
- l'Istituto deve assicurare che la scelta dei fornitori avvenga a cura delle funzioni competenti e sia effettuata sulla base di requisiti di qualità, professionalità, affidabilità ed economicità, nonché la tracciabilità delle fasi del processo di individuazione e selezione del fornitore;
- sia vietato effettuare acquisti che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza dell'Istituto;
- l'Istituto deve improntare il proprio comportamento a criteri di onestà, cortesia, trasparenza e collaborazione, fornendo informazioni adeguate e complete, evitando di incorrere in pratiche di sovrapprezzo o fatturazione per operazioni inesistenti;
- sia vietato porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza, dare o ricevere pagamenti indebiti e simili, definire i rapporti con persone o enti che intenzionalmente non aderiscono ai principi etici dell'Istituto, promettere o versare somme di denaro o di altra natura a rappresentanti della controparte con la finalità di favorire gli interessi dell'Istituto, ovvero emettere fattura o altro documento per operazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque per valori non congrui;
- sia vietata l'omissione di segnalazioni aventi ad oggetto eventuali registrazioni attive o passive illegittime, non corrette, false o che corrispondano ad operazioni sospette o in conflitto di interessi;
- sia vietata l'omissione di segnalazioni di eventuali attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili, ovvero finalizzate alla creazione di "fondi neri" o di contabilità parallele;
- sia vietato porre in essere, od omettere di segnalare, eventuali attività e/o operazioni volte alla evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o a consentire a terzi una tale evasione;

- sia vietato alterare, occultare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in formato cartaceo e/o elettronico, nonché le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.